



SALATIN s.r.l.

Via Doge IV Mocenigo 57
Cordignano (TV)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come modificato dal Decreto Legislativo 106/2009

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Edizione del 02 SETTEMBRE 2020 – Rev.n. 02

Datore di lavoro (sig. Salatin Beppino)	RSPP (dott. Giovanni Benincà)	Medico competente (dott. Francesco Manglaviti)	RLS (sig. Gava Vittorino)

Rev.	Data	
00	22.12.2011	Prima emissione
01	10.11.2017	Aggiornamento
02	02.09.2020	Aggiornamento

Sommario

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA.....	4
DESCRIZIONE FIGURE E COMPITI.....	6
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
3.1 ASPETTI GENERALI	8
3.2 MATRICE DEL RISCHIO	9
3.3 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI	11
3.4 AGGIORNAMENTO E RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE.....	11
4. GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI.....	12
4.1 INFORTUNI SUL LAVORO	12
5. AZIONI DI MIGLIORAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	14
6. DESCRIZIONE GENERALE DELLO STABILIMENTO	15
7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	17
8. DEFINIZIONE DELLE MANSIONI	20
9. ATTREZZATURE DI LAVORO	21
10. SOSTANZE O PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI.....	22
11. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO	24
12. IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI FATTORI DI RISCHIO.....	26
14. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI.....	36
14.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE.....	36
14.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI.....	39
14.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	41
14.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	42
14.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	43

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 2 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

14.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	44
14.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VDT ED ERGONOMIA	46
14.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO	47
14.9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	49
14.10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (D.M. 10/03/98).....	50
14.11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE	52
14.12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	53
14.13 LAVORO NOTTURNO E LAVORO IN SOLITARIO	54
14.14 MICROCLIMA	55
14.15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO	56
14.16 VALUTAZIONE DEI RISCHI MACCHINE ED ATTREZZATURE	59
14.17 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI.....	62
14.18 VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTIVITA' FUORI SEDE	63
14.19 VALUTAZIONI DEL RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI.....	64
15. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA E MANSIONE	66
16 GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	70
17 PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE	77
18 ALLEGATI	78

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 3 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008.

Il presente documento, con i relativi allegati, si articola come segue:

- dati relativi all'impresa ed organigramma con indicazione dei nominativi per le figure individuate, comprese le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (art. 28 comma 2 lettera f);
- descrizione dei luoghi di lavoro, dell'attività, dei macchinari e attrezzature;
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri adottati per la loro valutazione (art. 28 comma 2 lettera a);
- schede di valutazione dei rischi per fasi di lavoro contenenti le misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione (art. 28 comma 2 lettera b);
- procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (art. 28 comma 2 lettera d);
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28 comma 2 lettera c);



2. DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

La ditta Azienda Vinicola Salatin si occupa della produzione e commercializzazione di:

- Vini Bianchi tranquilli e frizzanti;
- Vini rossi;

La commercializzazione dei vini avviene in:

- bottiglia,
- damigiana
- cisterna
- confezioni di cartone
- fusti
- bag in box.

DATI AZIENDALI


Ragione sociale:	SALATIN SRL
Sede legale e amministrativa:	VIA DOGE IV MOCENIGO 57 – CORDIGNANO (TV)
Sede insediamento produttivo:	VIA DOGE IV MOCENIGO 57 – CORDIGNANO (TV)
Datore di lavoro (Titolare / L. R.):	SALATIN BEPPINO
Codice Fiscale / P. I.V.A.:	01840250268
Posizione INPS:	
Posizione INAIL:	
Settore produttivo:	AZIENDA VINICOLA
Attività svolta:	PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE VINI
Codice ATECO:	

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Nominativo Datore di Lavoro:	SALATIN BEPPINO
Nominativo RSPP:	BENINCA' GIOVANNI
Nominativo addetti SPP:	
Nominativo Addetti Primo Soccorso:	VEDI LISTA
Nominativo Addetti Antincendio ed Evacuazione	VEDI LISTA
Nominativo RLS/RLST:	VEDI LISTA
Nominativo Medico Competente:	VEDI LISTA

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

(vedi SCHEDA MANSIONI SICUREZZA)



Cognome e Nome	Mansione
Antoniazzi Giovanni	Operaio
Basso Ronny	Operaio
Buffo Pier Giorgio	Operaio
Cimetta Tiziana	Operaio
Della Libera Danielle	Operaio
Fardin Ottorino	Operaio
Fattorel Rudy	Operaio
Gava Vittorino	Impiegato
Poletto Silvia	Impiegata
Salatin Monica	Impiegata
Salatin Anna	Impiegata

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 6 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

DESCRIZIONE FIGURE E COMPITI

Ruolo per la sicurezza	Responsabilità e compiti in materia di SSL
DATORE DI LAVORO	<p>È responsabile della Valutazione dei Rischi, inclusi quelli di interferenza con lavorazioni di altre imprese, e di tutte gli altri compiti che la normativa vigente gli attribuisce.</p> <p>Approva tutte le decisioni in materia di sicurezza e salute.</p> <p>Definisce e approva la Politica aziendale per la salute e la sicurezza, consultando e coinvolgendo il RLS.</p> <p>Attua quanto indicato nella politica attraverso la pianificazione e la realizzazione di obiettivi di miglioramento delle condizioni di SSL fissando attribuzioni, risorse e tempistica di intervento. Assegna compiti agli altri soggetti presenti in azienda e soprattutto a preposti e lavoratori.</p> <p>Attiva la formazione ed informazione e addestramento in caso di assunzioni.</p> <p>Si sottopone alla necessaria alle attività che svolge.</p> <p>Effettua il riesame del sistema, coinvolgendo il RLS e con la collaborazione del RSPP, del MC, dei presupposti, ecc., e definisce il programma per la formazione e la pianificazione delle verifiche interne e del monitoraggio.</p> <p>Può definire, in collaborazione con RSPP, l'acquisto, la messa in servizio ed il mantenimento in efficienza di attrezzature e dotazioni tecnologiche, compresi impianti, macchine, attrezzature, adozioni e gestione dei DPI.</p> <p>Inoltre, nel caso di svolgimento diretto dei compiti del SPP: rileva infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi, gestisce le non conformità, le azioni correttive e preventive, provvede a redigere istruzioni operative/di sicurezza/.</p> <p>Tiene sotto controllo la normativa vigente e si attiva in caso di nuovi adempimenti, si sottopone alla formazione ed all'aggiornamento necessario in ottemperanza a quanto previsto dalla legge</p>
RSPP	<p>Collabora con il datore di lavoro per l'individuazione e la valutazione dei rischi in azienda e per la programmazione della Formazione/Informazione dei dipendenti e delle figure equiparate ai sensi normativa vigente</p> <p>Collabora con i Responsabili di reparto per il controllo sull'applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Partecipa al riesame del sistema, in collaborazione delle altre funzioni aziendali.</p> <p>Rileva infortuni, incidenti, situazione e comportamenti pericolosi, gestisce la non conformità, le azioni correttive e preventive in accorso con il DL.</p> <p>Provvede a redigere istruzioni operative/di sicurezza.</p> <p>Tiene sotto controllo la normativa vigente e si attiva in caso di nuovi adempimenti. Si sottopone alla formazione ed all'aggiornamento necessario alle attività che svolge in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.</p>
RLS	<p>È consultato nella formulazione del documento di valutazione dei rischi, al quale ha libero accesso; è consultato per la designazione di RSPP, sulla formazione/addestramento.</p> <p>Presenta proposte specifiche per le attività di prevenzione. Partecipa alla riunione periodica in materia SSL.</p>
ADETTI: PRIMO SOCCORSO PREV. INCENDI EVACUAZIONE	<p>Si sottopongono alla formazione specifica dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08, DM 388/03, DM 10/03/98) per gli addetti alla gestione delle emergenze ed agli interventi di primo soccorso.</p> <p>Intervengono secondo le proprie competenze, in caso di necessità secondo le</p>

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 7 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

	modalità e nei casi previsti dalle disposizioni aziendali in materia di gestione delle emergenze.
LAVORATORI	<p>Si prendono cura della loro sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di quella di chi lo circonda e potrebbe subire conseguenze da loro comportamenti o omissioni. Agiscono secondo le istruzioni operative, di sicurezza e d emergenza predisposto dal DL. Partecipano alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste dall'azienda.</p> <p>Utilizzano in maniera corretta e secondo quanto loro indicato le attrezzature di lavoro/dotazioni tecnologiche/DPI.</p> <p>Conservano ed hanno cura dei DPI, attrezzature da lavoro, dotazioni tecnologiche, in uso, luoghi e postazioni di lavoro assegnati.</p> <p>Si sottopongono alle visite mediche definite dalla sorveglianza sanitaria per la loro mansione (se prevista).</p> <p>Adempiono ai compiti ed obiettivi che vengono loro assegnati in materia di sicurezza dai superiori.</p> <p>Agiscono secondo le istruzioni ricevute in caso di emergenza ed evacuazione.</p> <p>Devono attenersi alle procedure ed istruzioni operative consegnate.</p>
MEDICO COMPETENTE	<p>Collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi. Effettua sopralluoghi dei luoghi di lavoro congiuntamente al RSPP. Individua ed il protocollo di sorveglianza sanitaria.</p> <p>Partecipa alla riunione periodica in materia di SSL.</p> <p>Redige le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.</p> <p>Comunica i risultati, in forma anonima, delle visite periodiche durante la riunione periodica.</p> <p>Definisce l' idoneità del lavoratore alla mansione specifica</p>

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 ASPETTI GENERALI

Per la presente valutazione si è fatto riferimento alle seguenti definizioni fondamentali:

Pericolo:	proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio, materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
Rischio:	probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.
Valutazione dei rischi:	valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Per le altre definizioni si è fatto riferimento a quanto indicato all'art. 2 del D.Lgs., 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'identificazione e la valutazione dei rischi connessi con le varie fasi lavorative si è fatto riferimento a:

- legislazione nazionale ed europea in materia di sicurezza sul lavoro;
- norme tecniche;
- linee guida Inail / Ispesl;
- indagini ambientali;
- libretti di uso e manutenzione, indicazioni dei costruttori delle macchine;
- schede di sicurezza e schede tecniche dei prodotti chimici;
- eventi accaduti nel passato in azienda e in attività similari;
- consulenze esterne.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano i lavoratori. In particolare è stata valutata la Probabilità (P) di ogni rischio analizzato, con gradualità improbabile, possibile, probabile o molto probabile, e la sua Magnitudo (M) con gradualità lieve, modesta, grave o gravissima.

3.2 MATRICE DEL RISCHIO

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoratore esaminato;
- Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.

Nella fase 1) il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, per area di lavoro e fase di lavoro (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase 2), per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

a) Individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe regolarmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente:

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Lesione con prognosi di pochi giorni (fino a 20). Infortunio o episodio di esposizione rapidamente reversibile.
MODESTA	2	Lesioni con prognosi fino a 40 giorni. Infortunio o episodio di esposizione che generi instabilità temporanea o lesioni reversibili a medio termine.
GRAVE	3	Lesioni con prognosi oltre 40 giorni. Infortunio o episodio di esposizione con effetti irreversibili o di invalidità parziale.
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale.

b) Valutazione della PROBABILITA' della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, può accadere in ogni momento o frequentemente, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

a) Valutazione finale dell'entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione:

MAGNITUDO (M)						
Gravissima	4	4	8	12	16	
Grave	3	3	6	9	12	
Modesta	2	2	4	6	8	
Lieve	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	PROBABILITA'
<i>Evento</i>		Improbabile	Possibile	Probabile	Molto probabile	(P)

Rischio Globale: $R = P \times M$ ENTITA' DEL RISCHIO

Fasce di Rischio:

A	=	12 : 16	ALTO
B	=	6 : 9	MEDIO
C	=	3 : 4	LIEVE
D	=	1 : 2	BASSO

Sulla base della matrice di rischio di cui sopra, sono assunti i seguenti criteri di classificazione:

RISCHIO	CLASSIFICAZIONE
BASSO	Non si richiedono azioni di riduzione e/o di controllo significative da parte dell'organizzazione.
LIEVE	Non si richiedono azioni di riduzione e/o di controllo rilevanti (misure di miglioramento di carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità). L'organizzazione deve comunque tenere sotto controllo il pericolo mediante periodiche verifiche dell'efficienza delle misure protettive e preventive adottate. I costi derivanti da tali attività devono essere attentamente valutati e limitati.
MEDIO	L'organizzazione deve mettere a disposizione risorse per ridurre il rischio; i costi della prevenzione vanno valutati. Misure per ridurre il rischio, sia di carattere organizzativo che tecnico, devono essere effettuate in un tempo determinato.
ALTO	Il processo produttivo va temporaneamente bloccato finchè il rischio non è stato ridotto adottando appropriate misure di prevenzione e protezione dai rischi, sia di carattere organizzativo che tecnico, che prendano in considerazione anche la modifica dei cicli produttivi e/o interventi su impianti e attrezzature.

3.3 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Laddove la legislazione vigente fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) si sono adottate le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

Per i suddetti rischi, i criteri di valutazione adottati sono richiamati nei rispettivi paragrafi.

3.4 AGGIORNAMENTO E RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi ed il conseguente documento (DVR) saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste nel presente documento, qualora si verificasse una delle seguenti situazioni:

- 1) cambiamenti significativi delle modalità di lavoro, incluse modifiche significative al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro, che possano influire sull'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- 2) misure di prevenzione e protezione non più adeguate al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione oppure rivelatesi insufficienti al tipo di rischio individuato;
- 3) infortuni significativi o risultati di monitoraggi ambientali, valutazioni specifiche, esiti della sorveglianza sanitaria o altre modifiche che mostrino la necessità di una revisione;
- 4) ogni altro intervento che modifichi in modo significativo le ipotesi assunte in sede della presente valutazione.

4. GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI

4.1 INFORTUNI SUL LAVORO

In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro; la segnalazione dell'infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.

In base alla gravità dell'infortunio, il lavoratore può:

- rivolgersi al medico dell'azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell'ospedale più vicino;
- rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare all'INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965).

A decorrere dal 1 luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica, senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (Decreto ministeriale 15 luglio 2005), il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicurativo nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal medico certificatore.

Quando la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovare l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Nel caso di infortuni di durata inferiore ai tre giorni, ma superiore a un giorno, è previsto l'inoltro di un modulo a fini statistici e informativi all'INAIL (adempimento straordinario all'entrata in vigore della normativa attuativa del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, in vigore dal 24.09.2015, a decorrere dal 23.12.2015 viene meno l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

MALATTIE PROFESSIONALI

Per malattie professionali si intendono tutte quelle contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle di cui alla normativa vigente oppure quelle per le quali sia dimostrata l'origine

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 13 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

professionale. Il medico competente se ravvisa l'insorgere di una malattia professionale per un lavoratore e stabilisce che questa ha provocato una lesione permanente di un certo livello, ha l'obbligo di trasmettere il referto medico al datore di lavoro all'ULSS. Il datore di lavoro dovrà poi predisporre la denuncia di malattia professionale all'INAIL allegando lo stesso referto medico.

STATISTICHE INFORTUNI

Con i dati rilevati vengono calcolati, secondo la norma UNI 7249, i seguenti indici:

- 1) indice di frequenza (n° infortuni / ore lavorate) * 1.000.000
- 2) indice di gravità (gg. Infortunio / ore lavorate)* 1.000
- 3) durata media delle inabilità (gg. Infortunio / n. infortuni)

L'analisi statistica degli infortuni viene periodicamente aggiornata e discussa durante la riunione annuale per la sicurezza indetta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

5. AZIONI DI MIGLIORAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'individuazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE più opportune per fronteggiare-secondo criteri di priorità decrescente scaglionati nel tempo, i rischi lavorativi che sono stati individuati nel corso della "valutazione", costituisce il passo successivo della procedura prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Questa fase comprende la "ponderazione del rischio" e la definizione delle misure di riduzione del rischio; le misure di protezione previste per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi ad un livello accettabile vengono descritte e possono comprendere misure tecniche / progettuali e misure organizzative. Le misure organizzative riguardano in genere procedure ed istruzioni, segnaletica, formazione e addestramento, DPI. La ponderazione del rischio e l'identificazione del livello di rischio residuo per ciascun pericolo e situazione pericolosa identificati, una volta adottate le misure previste, vengono effettuate considerando il contributo alla riduzione del rischio fornito dalle misure stesse, sempre utilizzando poi la matrice del rischio.

L'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 elenca le "misure generali di tutela" da adottare per la riduzione dei rischi lavorativi. Al suo interno sono contenute sia misure di PREVENZIONE che misure di PROTEZIONE come segue:

- eliminazione dei rischi e, ove possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- misure igieniche;
- riduzione del tempo di esposizione al rischio;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- misure di protezione collettiva (da adottare prioritariamente a quelle individuali);
- dispositivi individuali di protezione;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

6. DESCRIZIONE GENERALE DELLO STABILIMENTO

L'ambiente di lavoro è localizzato in due edifici collegati tra loro con una tettoia come risulta dall'allegata planimetria.

Il primo edificio è diviso come segue:

- Area lavorazione vini (mq 381,25)
- Area Cantina (mq 189,10);
- Magazzino (mq 39,69);
- Punto vendita (mq 34,79);
- Area uffici/sala riunioni ed altre aree (mq 60,00).

Il secondo edificio è diviso come segue:

- Barricaia (mq 144,36);
- Area magazzino e invecchiamento vini (mq 380,00);
- Area lavorazione (mq 357,68).

Tra i due edifici vi è una tettoia in lamellare al di sotto della quale vi è l'area pigiatura e magazzino materiale vario (bottiglie vuote, ecc.).

Nell'area esterna vi sono vasche ed è localizzata la pressa orizzontale.

Classificazione ATEX e caratteristiche dimensionali e strutturali dell'edificio

E' stata eseguita la identificazione delle aree dello stabilimento secondo quanto stabilito dal Titolo XI del D.lgs 81/08, riguardo alla Protezione da Atmosfere Esplosive.

La superficie è distribuita tra i diversi ambienti nella maniera seguente:

Area	Sup. in m ²	Classificazione ATEX
Primo Edificio:	vedi sopra	Zona 2
Secondo Edificio:	vedi sopra	Zona 2

L'azienda si presenta in linea con le esigenze generali igienico-sanitarie in tutte le aree (ricevimento, pigiatura, locali di vinificazione ed imbottigliamento, ecc.); le aree per il personale sono idonee e sufficienti.

Allo stato attuale non sono rilevabili problemi di inquinamento ambientale (aria, acqua e suolo) che potrebbero risultare pericolosi per la produzione; la cantina, di modesta entità, è stata ricavata in una porzione di caseggiato, presenta una distribuzione razionale anche se in piccolo degli ambienti e degli impianti tale da evitare contaminazioni del prodotto.

Lo stabilimento presenta una distribuzione razionale degli ambienti e degli impianti al fine di evitare contaminazioni crociate al prodotto.

L'area sotterranea adibita a spumantizzazione (autoclavi) è provvista di sistema di allarme (rilevazione Co2) e di vie di fuga; l'azienda effettua periodicamente prove di emergenza ed annota in un registro la manutenzione al sistema di allarme e ai relativi DPI (autorespiratore).

Attrezzature aziendali

Le attrezzature e gli strumenti attualmente in dotazione all'azienda e destinati a venire a contatto con il prodotto rispondono a quanto stabilito dal decreto del Ministero della Sanità del 21 Marzo 1973 e successive modificazioni.

Realizzate con materiali idonei al contatto con gli alimenti, principalmente acciaio inossidabile, sono accessibili alle operazioni di lavaggio, disinfezione, manutenzione e ispezione.

Per le attrezzature e gli strumenti acquistati in futuro l'azienda richiederà ai relativi fornitori una specifica dichiarazione di conformità secondo il decreto sopra citato e successive modificazioni.

Una descrizione delle attrezzature e degli strumenti è contenuta nella relativa procedura di pulizia e disinfezione riportata in allegato ed accompagnata da un elenco dettagliato che verrà nel tempo tenuto aggiornato

La attività manutentive sono effettuate nel rispetto dei principi di buona prassi igienica: avvengono sempre a impianto fermo, quando non è presente il prodotto che pertanto non viene a subire alcuna contaminazione.

Anche per la manutenzione delle attrezzature dei locali – es. unità di illuminazione e vetri – vengono rispettati gli stessi principi.

La manutenzione viene eseguita da addetti interni o da ditte esterne qualificate.

La manutenzione giornaliera, in quanto facente parte delle procedure obbligate da attuare all'inizio ed alla fine di ogni sessione di lavoro, non viene registrata.

Approvvigionamento delle acque

L'azienda utilizza acqua, per il lavaggio dei macchinari e attrezzature, proveniente esclusivamente dall'acquedotto comunale. La stessa viene appositamente filtrata da 20,00 µm fino a 0,45 µm. Con l'analisi microbiologica effettuata da laboratorio esterno certificato sul prodotto finito e che viene effettuata ad ogni imbottigliamento si verifica l'eventuale contaminazione. In caso positivo si procede immediatamente alla ricerca della causa e si provvede alla rimozione della stessa.

Con un condotto separato da quello utilizzato per il lavaggio dei macchinari e attrezzature, l'acqua proveniente dall'acquedotto viene addolcita con uno scambiatore a resine avente lo scopo di togliere l'eccesso di calcio, e serve esclusivamente per la produzione di vapore necessario per la disinfezione dei macchinari e attrezzature.

Rifiuti e residui di lavorazione

I rifiuti e i residui derivanti dall'attività produttiva sono raccolti in appositi contenitori o siti, secondo le prescrizioni legislative vigenti ed in modo tale da prevenire ogni possibile contaminazione dei prodotti.

Nella seguente tabella sono specificati, per i principali rifiuti e residui, i contenitori od i siti di raccolta e le modalità di smaltimento.

Rifiuto – residuo di lavorazione	Contenitore – sito di raccolta	Modalità di smaltimento
Feccia	Impianto di depurazione	Scarico in acque superficiali
Acque di smaltimento	Impianto di depurazione	Scarico in acque superficiali

Vetri	Apposito contenitore	Consegna a ditta specializz.
Imballaggi vari	Apposito contenitore	Consegna a ditta specializz.

7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La ditta Azienda Vinicola Salatin si occupa della produzione e commercializzazione di:

- Vini Bianchi tranquilli e frizzanti;
- Vini rossi;

La commercializzazione dei vini avviene in:

- bottiglia,
- damigiana
- cisterna
- confezioni di cartone
- fusti
- bag in box.

Il processo produttivo (a seguito della consegna delle uve) si svolge quindi normalmente come di seguito schematizzato:

1) PIGIADIRASPATURA (vasca con coclea diraspapigiatrice, pompe, vasche);



2) FERMENTAZIONE IN APPOSITE VASCHE (vasche, pompe, fermentino (vasche particolari in inox per i vini rossi);



3) FILTRAZIONE (FILTRO ROTATIVO PER FECCIA LIQUIDA, FILTRO TANGENZIALE PER IL VINO, POMPE, VASCHE);



4) SPUMATIZZAZIONE (pompe, LE 6 AUTOCLAVI);



5) IMBOTTIGLIAMENTO (pompe, impianto di imbottigliamento);



PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 18 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	



6) STOCCAGGIO (muletto);



7) COMMERCIALIZZAZIONE (camion).

L'azienda ha elaborato un Piano di Autocontrollo HACCP ai sensi del REG CE 852 del 2004 per la gestione degli aspetti igienico sanitari.

OPERAZIONI IN CANTINA

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo / attività	Descrizione Fasi	Area / Reparto / Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni / Postazioni
Produzione vini	Ricezione vini (a cura del fornitore o di trasportatori esterni)	Cantina	Pompe	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio
	Operazioni varie in cantina	Cantina	Botti, Cisterne, pompe	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio
	spumantizzazione	Cantina	Autoclavi, pompe	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio
	Imbottigliamento (etichettatura) e confezionamento	Cantina	Linea di imbottigliamento, pompe	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio
	Stoccaggio p.f.	Cantina	Carrello elevatore	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio
	Spedizione / vendita	Cantina	Carrello elevatore	vedi elenco sostanze pericolose	Operaio

OPERAZIONI TRASVERSALI

Fase ufficio	La fase consiste nella attività di ufficio con uso del VDT ed altre attrezzature da ufficio (stampante, fax, ecc.)	Uffici	PC, stampante, altra attrezzatura da ufficio	Toner, carta, ecc.	Addetto ufficio
Fase servizi (Pulizie, manutenzioni, rifiuti, ecc.)	La pulizia (sanificazione) degli ambienti e delle strutture viene eseguita secondo le esigenze dell'igiene e sicurezza dei lavoratori. I rifiuti sono gestiti in modo corretto.	Intera area aziendale	Attrezzatura varia per pulizie, trattore.	Prodotti vari per pulizie (vedi scheda di sicurezza)	Operaio

8. DEFINIZIONE DELLE MANSIONI

All'interno dell'organizzazione aziendale sono state definite le seguenti mansioni aziendali:

Titolo della mansione	Descrizione della mansione
Operaio	Si occupa dell'effettuazione delle varie lavorazioni in cantina (vedi sopra); Effettua la cura delle attrezzature e la pulizia e manutenzione degli ambienti.
Impiegato	Si occupa della fase ufficio con utilizzo del VDT.

9. ATTREZZATURE DI LAVORO

Si definisce “attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro.

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi a leggi e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Se costruite in assenza di queste o messe a disposizione precedentemente all’emanazione delle stesse, devono essere conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.

L’uso delle attrezzature di lavoro deve avvenire in conformità all’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 e deve essere garantita un’idonea manutenzione al fine di mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza.

La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da persone in possesso di idonea formazione e incaricate allo scopo.

La scelta dell’attrezzatura di lavoro deve avvenire in funzione:

1. dei rischi presenti e delle condizioni di lavoro;
2. dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature di lavoro;
3. dei rischi derivanti da interferenze con l’utilizzo di altre attrezzature già presenti.

Quando le attrezzature richiedono conoscenze o abilità particolari, l’uso è riservato esclusivamente ai lavoratori incaricati con formazione specifica (ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato regioni del 22.02.2012).

Si precisa in ogni caso che l’utilizzo di tutte le attrezzature deve essere riservato solo ed esclusivamente a lavoratori formati, informati e addestrati. Le attrezzature e gli impianti utilizzati all’interno dello stabilimento, con la sola eccezione delle normali apparecchiature da ufficio, richiedono di norma per il loro utilizzo e manutenzione un addestramento preventivo. Tale addestramento è affidato ai preposti e personale con un sufficiente grado di conoscenza ed esperienza, i quali potranno eventualmente avvalersi di tecnici esterni per attrezzature di lavoro particolarmente complesse.

Le apparecchiature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, tra cui gli apparecchi a pressione e le apparecchiature di sollevamento con portata superiore a 200 kg, devono essere sottoposte a verifiche periodiche da parte dell’Ente pubblico o organismo abilitato.

Allegati

Procedura DS02 Gestione Attrezzature

Allegato 5 Elenco delle attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione.

Allegato 4 Elenco delle attrezzature di lavoro utilizzate.

10. SOSTANZE O PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI

L'azienda, nell'esecuzione delle varie attività, utilizza diversi agenti chimici: per ciascun prodotto utilizzato è disponibile la scheda di sicurezza. Inoltre alcuni agenti chimici pericolosi possono essere presenti nei rifiuti trattati.

Si definisce (art. 222 D.Lgs. n° 81/2008):

agenti chimici:

tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

Agenti chimici pericolosi:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 03/02/1997, n. 52, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14/03/2003, n. 65, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

attività che comporta la presenza di agenti chimici:

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Specifici documenti di riferimento:

- schede di sicurezza degli agenti chimici;
- registro degli infortuni e malattie professionali.

Normative di riferimento:

- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, Titolo IX, Capo I – protezione da agenti chimici.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli **agenti chimici** cui sono potenzialmente esposti i lavoratori dell'azienda agricola possono essere:

- **idrocarburi**, dei carburanti della **benzina**, o del **gasolio**, o del **gas metano** e relativi fumi di combustione (automezzi aziendali e macchine agricole in genere);
- **oli minerali**, con cui il lavoratore viene a contatto sia durante il lavoro che durante le piccole manutenzioni degli automezzi;
- **prodotti chimici vari** cui si può entrare contatto durante le operazioni di vinificazione;

- **prodotti fitosanitari** cui si può entrare contatto durante le operazioni di trattamento in campagna;
- **detergenti e disinfettanti vari**, utilizzati per le pulizie in genere e le piccole manutenzioni.

È necessario avere innanzitutto un elenco degli agenti chimici usati e depositati presso l'impianto ed avere a disposizione per ciascun agente la **scheda di sicurezza** predisposta dai fornitori (art. 223 comma 1b) indicante i pericoli cui è esposto il lavoratore.

La valutazione deve essere supportata da misurazioni ambientali o dall'applicazione di un algoritmo (es. MOVARISCH, INFORISK, Guida Pratica 98/24/CE ecc.), che parte dalla pericolosità intrinseca degli agenti chimici così come descritta nelle SDS (Schede Dati di Sicurezza).

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà dichiarare se vi è solo un **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori**, ovvero se il rischio è superiore, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione (art. 224, comma 2, D.Lgs. n° 81/2008).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Di tutti questi prodotti è necessario che il datore di lavoro:

- Applichi le modalità di uso e di deposito per l'uso in sicurezza dei vari prodotti nelle diverse situazioni lavorative come riportato nelle schede di sicurezza.
- Verifichi e applichi la segnaletica di sicurezza indicante i rischi, le misure di protezione ed i Dispositivi di Protezione da utilizzare; sarà fatta particolare attenzione agli agenti chimici fitosanitari.
- Abbia a disposizione prodotti adatti al contenimento e raccolta di eventuali spargimenti.
- Fornisca ai lavoratori i **Dispositivi di Protezione Individuale** (DPI) indicati nelle schede di sicurezza (per es. guanti idonei al contatto con solventi, maschere, ecc.).
- Effettui specifica formazione dei lavoratori preposti all'uso degli agenti chimici.
- Faccia sottoporre alle visite periodiche (**sorveglianza sanitaria**) da parte del medico competente (specializzato in medicina del lavoro) con periodicità annuale (o diversa se lo decide il medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi); alla cessazione del rapporto di lavoro va fatta una visita conclusiva.

Buona prassi:

- Usare sempre i guanti per il cambio olio degli automezzi e macchine agricole e la manipolazione di sostanze chimiche in genere (fitosanitari);
- mai mettere a contatto le mani, e altri parti del corpo, con le sostanze pericolose;
- in caso di contatto accidentale con i carburanti risciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente;
- se i fitosanitari, i carburanti ed altre sostanze vengono a contatto con gli occhi valutare l'opportunità di recarsi immediatamente al pronto soccorso.

11. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO

ASPETTI GENERALI

Nel presente paragrafo viene verificata la conformità dei requisiti generali previsti per l'ambiente di lavoro. ulteriori valutazioni sono poi riportate nei singoli paragrafi relativi a ciascuna area di lavoro.

La realizzazione e il mantenimento dei locali di lavoro, delle aree esterne, dei locali di servizio è conforme alle norme sanitarie e di sicurezza, come conferma l'agibilità rilasciata dall'autorità competente.

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro sono stabili e possiedono una solidità che corrisponde al loro tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali.

Sono rispettati i seguenti limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi da destinarsi al lavoro:

- altezza netta non inferiore a metri 3;
- cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente dispone di una superficie di almeno 2 mq.

Si precisa che:

- i pavimenti sono integri, in materiale impermeabile e resistente;
- le porte e i portoni di accesso sono mantenuti in condizioni accettabili e tenuti chiusi durante i periodi di attività;
- gli edifici sono dotati di un numero congruo di porte di emergenza, apribili nel senso dell'esodo, che vengono lasciate sgombre;
- lo stabilimento è posto lontano da possibili fonti ambientali di inquinamento chimico e biologico;
- le vie di accesso e le aree stradali interne sono di cemento rifinito, asfalto o altro materiale idoneo ad evitare il deposito di fango e polvere e con pendenze adeguate per evitare, con idoneo sistema di drenaggio, il ristagno dell'acqua;
- è assicurata l'adeguata manutenzione del sistema di drenaggio per i terreni, le zone di carico e scarico, tetti e coperture per evitare acque stagnanti;
- gli edifici e le aree esterne sono adeguatamente protette da sistemi di sicurezza per evitare danneggiamenti o furti.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

La Ditta ha a disposizione per i suoi addetti idonei spogliatoi con doppio armadietto per gli indumenti personali e di lavoro.

Agli spogliatoi si trovano annessi i WC con numero adeguato di lavamani comprendenti sapone liquido e dispositivi idonei per asciugarsi le mani.

I servizi hanno un accesso non diretto alle zone lavorative.

VIE DI CIRCOLAZIONE

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 25 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

I passaggi sono tali da permettere il movimento dei mezzi destinati alla movimentazione merci ed il contemporaneo passaggio di persone. I passaggi devono essere adeguatamente segnalati e le zone destinate alla circolazione dei mezzi devono essere delimitate e sgombre da materiali e mezzi.

ILLUMINAZIONE

L'azienda per quanto riguarda la luminosità presenta i prescritti indici di illuminazione previsti dalla normativa vigente.

MICROCLIMA

Trattasi di lavoro in gran parte all'aperto; il personale è formato circa il corretto abbigliamento.

PRESIDI SANITARI

Sono presenti in azienda i presidi sanitari previsti dalla normativa, ovvero:

- cassetta di pronto soccorso, adeguatamente in luogo facilmente accessibili ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima prevista dal DM 388/2003. Della cassetta sono costantemente assicurate la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- pacchetti di medicazione, distribuiti sugli automezzi aziendali;
- un mezzo di comunicazione telefonico idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

12. IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI FATTORI DI RISCHIO

13.1 INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI FATTORI RISCHIO NELL'UNITA' PRODUTTIVA

Potenziali fattori di rischio		Presenza		Motivi a sostegno dell'esclusione dei Fattori di Rischio
		sì	no	
Interferenze con il territorio e/o l'ambiente	Stabilimenti limitrofi a rischio di incidente rilevante		X	Inventario nazionale del Ministero dell'Ambiente degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.
	Infrastrutture (ferrovie, autostrade, aeroporti)		X	Strumenti urbanistici Comune di Vittorio Veneto
	Viabilità di accesso all'Unità Produttiva		X	Non sussistono rischi di rilievo nella viabilità di accesso
	Condivisione dell'edificio o delle aree esterne di Sito con altre attività / altri DDL		X	Non presenti altre attività
	Pericolosità sismica	X		Presente in condizioni di emergenza (Piano di Emergenza)
	Zonizzazione idrogeologica (alluvioni, esondazioni, frane)	X		
Organizzazione e gestione del lavoro	Lavoro minorile		X	Non previsto
	Lavoratori stranieri		X	Non presenti
	Lavoratori stagionali		X	Non previsto
	Lavoratori interinali		X	Non presenti
	Lavoro notturno		X	Non previsto
	Lavori isolati in ambienti separati		X	Non previsto
	Lavori in appalto (interferenze)	X		
	Visitatori	X		
Lavoratrici in stato di gravidanza	X			
Disabili		X		
Alcool dipendenza	X			
Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti	X			
Stress lavoro correlato	X			

Potenziali fattori di rischio		Presenza		Motivi a sostegno dell'esclusione dei Fattori di Rischio
		sì	no	
Luoghi di lavoro (aree esterne, aree interne, servizi igienico sanitari, ecc)	Circolazione di mezzi motorizzati su aree esterne/sito (viabilità)	X		
	Circolazione di mezzi motorizzati su aree interne/sito (viabilità)	X		
	Locali sotterranei o seminterrati	X		
	Lavori in luoghi confinati (intrappolamento e/o esposizione ad atmosfere insalubri e/o tossico-nocive)	X		
	Lavori in quota (superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile)	X		
	Caduta di oggetti dall'alto	X		
	Soppalchi e/o solai destinati a deposito	X		
	Scale fisse a gradini	X		
	Banchine e rampe di carico camion		X	Non sono presenti banchine e rampe di carico
	Portoni scorrevoli	X		
	Cancelli con apertura automatica	X		
	Rifiuti (stoccaggio e gestione)	X		
	Polveri	X		
	Microclima aree interne (aerazione, temperatura, umidità)	X		
	Odori molesti		X	Non sono presenti odori molesti
	Carenze strutturali		X	Non sono presenti carenze strutturali
	Pavimenti bagnati (scivolamento)	X		
	Illuminazione (incluso quella di emergenza)	X		
	Approvvigionamento idrico		X	È presente allacciamento all'acquedotto
Spogliatoi e servizi	X			
Mensa		X	La ditta non dispone di mensa aziendale	

Potenziali fattori di rischio		Presenza		Motivi a sostegno dell'esclusione dei Fattori di Rischio
		sì	no	
Distr. Gas e liquidi pericolosi	Depositi / distributore carburanti liquidi per autotrazione	X		
	Reti distribuzione gas / ambienti interni	X		
	Depositi di gasolio (escluso autotrazione)		X	Non presente
	Depositi di GPL		X	Non è presente deposito GPL
	Bombole portatili/gas tecnici	X		
	Depositi fissi gas tecnici		X	Non presenti
Attrezzature e mezzi di lavoro inclusi quelli di movimentazione (rischi da carenze di sicurezza)	Elementi meccanici e/o pneumatici in movimento	X		
	Macchine non CE	X		
	Utilizzo di attrezzature prese a noleggio senza operatore o prese in comodato d'uso		X	Di norma non previsto
	Carriponte, Gru, Paranchi e simili		X	Di norma non previsto
	Ascensori		X	Non sono presenti ascensori
	Montacarichi		X	Non sono presenti montacarichi
	Sollevamento persone (trabattelli, piattaforme aeree,...)		X	Non sono presenti
	Scale portatili, a gradini o a pioli, > 2 m	X		
	Scale portatili, a gradini o a pioli, < 2 m	X		
	Nastri trasportatori/rulliere	X		
	Carrelli elevatori	X		
	Mezzi di trasporto su rotaia		X	Non sono presenti
	Attrezzature con rilascio di energia termica		X	
	Macchine con pericolo di proiezione di oggetti, parti o materiali	X		
	Apparecchi di saldatura	X		
	Macchine utensili di Officina	X		
Apparecchi a pressione	X			
Apparecchi a vapore		X	Non sono presenti apparecchi a vapore	

	Automezzi aziendali per il trasporto del prodotto	X			
	Auto aziendali	X			
Impianti e apparecchiature elettriche (rischi di sicurezza elettrica)	Sottostazione elettrica		X		
	Cabine di trasformazione	X			
	Quadri elettrici	X			
	Sistemi fotovoltaici	X			
	Esecuzione lavori sotto tensione		X		
	Intervento di personale non qualificato		X		
	Attività di manutenzione e di verifica con elementi in tensione; cavi elettrici sospesi (contatti diretti)			X	
	Lavori in prossimità di parti attive			X	
	Parti accidentalmente in tensione (contatti indiretti)	X			
	Black-out	X			
	Scariche atmosferiche (fulminazione diretta o indiretta)	X			
	Movimentazione Manuale dei Carichi (indice di sollevamento)	X			
	Movimentazione Manuale dei Carichi (spinta, traino e trasporto)	X			
	Movimenti ripetitivi / arti superiori	X			
	Attrezzature munite di videotermini	X			
Agenti fisici	Rumore	X			
	Infrasuoni, Ultrasuoni, Atmosfere iperbariche		X	Non sono presenti impianti infrasuoni, ultrasuoni e atmosfere iperbariche	
	Vibrazioni meccaniche	X			
	Campi elettromagnetici	X			
	Radiazioni ottiche di origine artificiale (non coerenti)	X			
	Sorgenti laser		X		
	Radiazioni ionizzanti	X			
	Microclima	X			
Sostanze pericolose	Agenti chimici	X			
	Agenti cancerogeni e/o mutageni		X	Non presenti	
	Agenti sospettati di provocare il cancro e/o alterazioni genetiche		X	Non presenti	

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 30 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

	Gas tossici		X	Non vengono utilizzati gas tossici
	Amianto		X	Non presente
	Fumi di saldatura		X	
	Esposizione ad agenti biologici	X		
	Atmosfere esplosive	X		
	Incendio / attività soggette a CPI	X		
	Impianti termici a gas	X		
	Impianti a combustione liquido		X	

12.2 SINOTTICO DEI FATTORI DI RISCHIO PER AREA DI LAVORO

	Cantina	Arete esterne
Microclima	X	X
Illuminazione (incluso emergenza)	X	X
Attrezzature di lavoro	X	X
Movimentazione meccanica merci	X	X
Movimentazione manuale carichi	X	X
Caduta di oggetti dall'alto	X	X
Lavori in quota (> 2 metri)	X	X
Scale fisse	X	X
Rumore	X	X
Vibrazioni meccaniche	X	X
Videoterminali		
Radiazioni ottiche di origine artificiale	X	
Radiazioni ionizzanti		X
Agenti chimici	X	X
Rischio elettrico (impianti e apparecchiature elettriche e scariche atmosferiche)	X	X
Campi elettromagnetici	X	X
Incendio	X	X
Atmosfere esplosive	X	X
Rifiuti (stoccaggio e gestione)	X	X
Circolazione dei mezzi motorizzati su aree esterne/sito	X	X
Pericolosità sismica	X	X
Pavimenti (scivolamento o inciampo)	X	X
Portoni scorrevoli	X	

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 32 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

Cancelli con apertura automatica		X
Deposito carburante		X
Rete distribuzione gas		X
Bombole portatili / gas tecnici	X	X
Scale portatili, a gradini o a pioli	X	X
Nastri trasportatori / rulliere	X	
Carrelli elevatori	X	X
Macchine con pericolo di proiezione di oggetti, parti o materiali	X	
Apparecchi di saldatura	X	X
Macchine utensili di officina	X	
Apparecchi a pressione	X	X
Automezzi aziendali	X	X
Impianti termici a gas		
Alcool dipendenza – Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti	X	X

12.3 SINOTTICO DEI FATTORI DI RISCHIO PER MANSIONE

	Operaio cantina	Impiegato
Microclima	X	
Illuminazione (incluso emergenza)	X	X
Attrezzature di lavoro	X	
Movimentazione meccanica merci	X	
Movimentazione manuale carichi	X	
Caduta di oggetti dall'alto	X	X
Lavori in quota (> 2 metri)	X	
Scale fisse		X
Rumore	X	
Vibrazioni meccaniche	X	
Videoterminali	X	
Radiazioni ottiche di origine artificiale		
Radiazioni ionizzanti		
Agenti chimici	X	
Rischio elettrico (impianti e apparecchiature elettriche e scariche atmosferiche)	X	X
Campi elettromagnetici	X	X
Incendio	X	X
Atmosfere esplosive	X	
Rifiuti (stoccaggio e gestione)	X	
Circolazione dei mezzi motorizzati su aree esterne/sito	X	X
Pericolosità sismica	X	X
Pavimenti (scivolamento o inciampo)	X	X
Portoni scorrevoli	X	

Cancelli con apertura automatica		
Deposito carburante		
Rete distribuzione gas	X	X
Bombole portatili / gas tecnici	X	
Scale portatili, a gradini o a pioli	X	
Nastri trasportatori / rulliere	X	
Carrelli elevatori	X	
Macchine con pericolo di proiezione di oggetti, parti o materiali	X	
Apparecchi di saldatura		
Macchine utensili di officina	X	
Apparecchi a pressione	X	
Automezzi aziendali	X	
Impianti termici a gas		X
Alcool dipendenza – Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti	X	
Organizzazione e gestione del lavoro, stress lavoro correlato	X	X

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA DI LAVORO E MANSIONE

Nei paragrafi seguenti, in funzione dei pericoli identificati nel capitolo precedente, vengono indicati:

- il livello di rischio, calcolato secondo i criteri di valutazione indicati nel paragrafo 3;
- le misure di prevenzione e protezione;
- gli interventi di miglioramento programmati.

La responsabilità della realizzazione dei vari interventi è in capo ai rispettivi organi dirigenziali, secondo quanto previsto dall'Organizzazione aziendale per la sicurezza.

14. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

14.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Aspetti generali

Il principale danno derivante dal rumore è l'ipoacusia, ossia la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva. Tuttavia il rumore agisce anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri) mediante attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici.

Il rumore determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza (con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro), favorisce l'insorgenza della fatica mentale, diminuisce l'efficienza del rendimento lavorativo, provoca turbe dell'apprendimento ed interferenze sul sonno e sul riposo.

L'esposizione a rumori di elevata intensità e per lungo periodo di tempo provoca una serie di alterazioni a carico delle strutture neurosensoriali dell'orecchio interno. Anche esposizioni di carattere impulsivo prolungate nel tempo possono comportare danni irreversibili.

Criteri di valutazione del rischio

Il Decreto Legislativo 81/2008 fissa i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco:

- 1) **valori limite di esposizione:** rispettivamente $LE_{Prd} = 87$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa (140 dB(C) riferito a 20 uPa);
- 2) **valori superiori di azione:** rispettivamente $LE_{Prd} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 140$ Pa (137 dB(C) a 20 uPa);
- 3) **valori inferiori di azione:** rispettivamente $LE_{Prd} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 uPa).

Il superamento di uno di questi livelli comporta l'adozione di tutta una serie di interventi e procedure che devono essere realizzate in maniera consequenziale.

In generale comunque, quando i livelli di esposizione quotidiana personale di un lavoratore superano gli 80 dB(A), oppure viene superato il valore di p_{peak} di 112 Pa (135 dB (C)), il datore di lavoro deve cercare di ridurre al minimo il rischio derivante dall'esposizione al rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi diretti sulla sorgente sonora.

PROCEDURA DI 1° LIVELLO

Superamento dei valori inferiori di azione (80 dB)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito. Inoltre deve informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti su:

- 1) i risultati dell'indagine di valutazione svolta;
- 2) il programma che intende attuare per il controllo periodico del rumore ambientale con la determinazione dei livelli di esposizione;

- 3) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- 4) le misure adottate e/o che si intendono adottare in applicazione della vigente normativa;
- 5) la funzione protettiva dei mezzi individuali quali tappi auricolari e cuffie, le modalità d'uso e le circostanze in cui dovrebbero venire utilizzati;
- 6) le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
- 7) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa.

PROCEDURA DI 2° LIVELLO

Superamento dei valori superiori di azione (85 dB)

Il datore di lavoro, in aggiunta a quanto previsto nella procedura di 1° livello, deve:

- 1) elaborare ed applicare misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore;
- 2) fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati dai lavoratori gli adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito, consultandoli sulla scelta dei modelli e verificando che siano adatti al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute;
- 3) informare i lavoratori sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) informare i lavoratori sull'impiego corretto delle macchine che determinano livelli di esposizione uguali o superiori a 85 dB(A) o pressione acustica di picco superiore a 137 dB(C);
- 5) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria;
- 6) esporre idonea segnaletica nei luoghi di lavoro per indicare il rischio da rumore;
- 7) perimetrare le zone di lavoro in cui si verifica il superamento del limite;
- 8) limitare quando è possibile l'accesso ai luoghi di rischio.

PROCEDURA DI 3° LIVELLO

Superamento dei valori limite di esposizione 87 dB)

Il datore di lavoro deve:

- 1) adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- 2) individuare le cause dell'esposizione eccessiva;
- 3) modificare le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta;
- 4) verificare se l'uso dei dispositivi di protezione individuali possono comportare rischi di incidente e in caso affermativo richiedere specifica deroga all'organo di vigilanza competente.

Ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.

Sulla base della classificazione sopra riportata, si sono individuati i seguenti livelli di rischio:

Livello di esposizione personale giornaliera	Livello di rischio
dB(A) < 80	BASSO
80 < dB(A) < 85	LIEVE
85 < dB(A) < 87	MEDIO
dB(A) > 80	ALTO

Tale classificazione risulta essere valida in assenza di livelli di picco ppeak superiori a 135 dB(C). Qualora vengano riscontrati valori di pressione acustica di picco superiori a tale soglia, il datore ne tiene conto ai fini della valutazione del rischio.

Valutazione del rischio

La Ditta ha effettuato a settembre 2015 un aggiornamento dell'indagine fonometrica. **Per i dettagli dell'indagine, i risultati, la valutazione del rischio e le misure conseguenti si rimanda alla relazione tecnica specifica.**

Si riporta qui nel seguito la tabella di sintesi dei livelli di rischio ottenuti:

LIVELLO DI RISCHIO	ADDETTO
BASSO	Operaio
LIEVE	
MEDIO	
ALTO	

14.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Aspetti generali

L'esposizione a vibrazioni può costituire un fattore di rischio, anche rilevante, per i lavoratori esposti a livelli significativi di esposizione.

In particolare, le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono essere all'origine di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, come ormai ampiamente documentato da numerosi studi medici. La sindrome di Raynaud (sindrome del dito bianco) e quella del tunnel carpale sono sicuramente le due tipologie di effetti più diffuse provocate dalle vibrazioni.

Inoltre, le vibrazioni trasmesse al corpo intero possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, provocando in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Criteri di valutazione del rischio

Il Legislatore ha individuato dei valori limite diversi per le vibrazioni trasmesse al sistema mano – braccio e per quelle trasmesse all'intero corpo.

Inoltre, sono stati individuati, per ciascuna tipologia di vibrazione, i seguenti livelli di rischio:

- valore di azione giornaliero:** rappresenta il valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate, da parte del datore di lavoro, specifiche misure di tutela per i soggetti esposti.
Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l'attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.
- valore limite di esposizione giornaliero:** rappresenta il valore di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.

Tipo di vibrazione	Valore limite di esposizione sulle 8 ore (m/s)	Valore limite di esposizione breve periodo (m/s)	Valore d'azione (m/s)
Vibrazioni mano - braccio	5,0	20,0	2,5
Vibrazioni corpo intero	1,0	1,5	0,5

Vengono definiti i seguenti criteri di rischio:

Tipo di vibrazione	Rischio BASSO	Rischio LIEVE	Rischio MEDIO	Rischio ALTO
Vibrazioni mano-braccio	$A(8) < 1 \text{ m/s}$	$1 < A(8) < 2,5 \text{ m/s}$	$2,5 < A(8) < 5 \text{ m/s}$	$A(8) > 5 \text{ m/s}$
Vibrazioni corpo intero	$A(8) < 0,25 \text{ m/s}$	$0,25 < A(8) < 0,5 \text{ m/s}$	$0,5 < A(8) < 1 \text{ m/s}$	$A(8) > 1 \text{ m/s}$
Procedura da adottare	-	1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO

In funzione dei livelli raggiunti si applicano le seguenti procedure:

PROCEDURA DI 1° LIVELLO

Il datore di lavoro deve:

- 1) provvedere alla specifica formazione ed informazione dei lavoratori;
- 2) prevedere la possibilità di controllo sanitario qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

PROCEDURA DI 2° LIVELLO

Il datore di lavoro, in aggiunta a quanto previsto nella procedura di 1° livello deve:

- 1) elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni;
- 2) sottoporre i lavoratori a controlli sanitari periodici.

PROCEDURA DI 3° LIVELLO

Il datore di lavoro, in aggiunta a quanto previsto nella procedura di 1° e 2° livello, deve:

- 1) adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- 2) individuare le cause dell'esposizione eccessiva;
- 3) modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Valutazione del rischio

Per i risultati della valutazione di questo rischio specifico si provvederà quanto prima alla misurazione ambientale; i dati di cui sotto sono ottenuti dalla lettura delle schede ISPSL.

Sch.	Descrizione mansione	A(8) [m/s]	Livello di rischio
1	Operaio	0,55	LIEVE

14.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Aspetti generali

La direttiva europea in materia di esposizione a campi elettromagnetici riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti da circolazione di correnti indotte da assorbimento di energia.

La direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine ed i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Il D.Lgs. 81/08, titolo VIII capo IV, dispone che il datore di lavoro valuti e, quando necessario, misuri o calcoli i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Criteri di valutazione del rischio

Il livello di rischio viene così valutato:

Parametro	Rischio BASSO	Rischio LIEVE	Rischio MEDIO	Rischio ALTO
Valore misurato di esposizione (V.M.)	< valore limite di esposizione per la popolazione generale	Valore limite popolazione < VM < valore di azione	Valore di azione < VM < valore limite	VM > valore limite

Inoltre si devono tenere in particolare attenzione i soggetti e le situazioni fisiologiche e patologiche che possono comportare condizioni di maggiore suscettibilità ai CEM (come indicato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome), ovvero i soggetti portatori di valvole cardiache e simili.

I lavoratori portatori di dispositivi medici o di protesi impiantate vengono considerati lavoratori sensibili al rischio, secondo la definizione riportata all'Articolo 183 del Testo Unico. Per tali lavoratori verrà eventualmente effettuata una valutazione del rischio ad hoc; tale valutazione prescindere dal rispetto dei valori di azione o dei limiti di esposizione e verrà effettuata con la collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico di base, dalla struttura sanitaria che ha in cura il soggetto e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del dispositivo fornite dalla casa produttrice.

Valutazione del rischio

In base ad una prima valutazione eseguita nell'azienda non vi sono impianti, attrezzature, linee elettriche che possano dare luogo all'emissione di campi elettromagnetici significativi per la salute umana.

In attesa di effettuare i dovuti approfondimenti il rischio viene definito LIEVE.

14.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Aspetti generali

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al titolo IX stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dagli effetti di agenti chimici pericolosi presenti nel luogo di lavoro.

Gli agenti chimici pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro. In particolare, occorre riferirsi a sostanze e preparati esplosivi, comburenti, infiammabili, irritanti, tossici, corrosivi e mutageni.

Il datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare l'analisi dei rischi di esposizione dei lavoratori e di prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Le sostanze utilizzate in azienda durante le varie fasi di lavorazione (vigneto e cantina) sono tutte accompagnate dalle corrispondenti schede di sicurezza, disponibili per consultazioni. Esse vengono aggiornate per eventuali acquisti di nuovi prodotti e tenute ordinate in azienda.

L'elenco dei prodotti chimici utilizzati è riportato nell'allegato 6.

Rifiuti pericolosi prodotti dall'azienda

Dall'attività svolta si possono originare alcune tipologie di rifiuti pericolosi che vengono smaltiti poi mediante ditte autorizzate; i prodotti e le sostanze chimiche gestite dall'azienda, e le relative caratteristiche di pericolosità, sono indicati nell'Allegato 6.

Valutazione del rischio

Alla luce delle procedure individuate dall'Azienda per la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti e dei modesti quantitativi di altre sostanze pericolose in uso da parte della Ditta, il rischio chimico viene definito MEDIO.

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 43 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

14.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Tra i prodotti utilizzati non sono emersi, dall'analisi delle schede di sicurezza, agenti cancerogeni o mutageni. La ditta inoltre non effettua attività che comportino esposizione diretta ad agenti cancerogeni.

14.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Aspetti generali

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto può spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto con spigoli acuti o taglienti;
- contiene sostanze o materiali pericolosi;
- lo spostamento può avvenire solo con movimenti scorretti e ripetuti.

Criteri di valutazione del rischio

L'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 indica che le norme tecniche della serie ISO 11228 (parto 1-2-3-) possono essere considerate come riferimento per la valutazione del rischio.

La parte I ha sostanzialmente adottato il metodo proposto dal NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), il quale determina per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto "limite di peso raccomandato" attraverso un'equazione che, a partire da un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera una serie di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione (compresi tra 0 ed 1).

Quando l'elemento di rischio è presente, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1 e risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla condizione ottimale, in questo caso il peso iniziale ideale diminuisce.

Infine, quando l'elemento di rischio è considerato estremo perché si è in una condizione di assoluta inadeguatezza, il relativo fattore viene posto uguale a 0.

A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice (e dell'Indice di sollevamento per compiti multipli), si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare secondo il seguente criterio:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	GRADO DI ACCETTABILITA'	INTERVENTO
IS < 0,85	ACCETTABILE	Nessun provvedimento
0,85 < IS < 1	ACCETTABILE AI LIMITI	Situazione vicina al limite. È consigliato attivare la formazione e, a discrezione del MC, la sorveglianza sanitaria per il

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 45 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

		personale addetto.
1 < IS < 3	SITUAZIONE COMPORTA RISCHI ALLA POPOLAZIONE	Intervento di prevenzione primaria. Va attivata la sorveglianza sanitaria.
IS > 3	SITUAZIONE PUO' COMPORTARE RISCHIO PER QUOTE CRESCENTI DI POPOLAZIONE	Necessita di un intervento immediato di prevenzione. Va attivata la sorveglianza sanitaria.

Per quanto riguarda invece la valutazione del rischio dovuto alle azioni di traino-spinta, la norma UNI ISO 11228-2 offre indicazioni prevedendo due metodi di valutazione: un metodo "generale" ed un metodo "specialistico". L'approccio cosiddetto "generale" è riconducibile in sostanza al metodo "Snook Ciriello" e si basa sull'utilizzo di tavole-tabelle sperimentali da cui ricavare i valori limite raccomandati da confrontare con i valori misurati, tramite dinamometro, delle azioni di traino e/o spinta.

Valutazione del rischio

La movimentazione dei carichi all'interno dell'azienda avviene quasi esclusivamente mediante mezzi meccanici. La movimentazione manuale è del tutto saltuaria / residuale.

Si ritiene pertanto che il livello di rischio possa essere definito ACCETTABILE.

Si allega la scheda di valutazione specifica per la mansione OPERAIO.

14.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VDT ED ERGONOMIA

Per quanto riguarda gli addetti impiegati negli uffici, il datore di lavoro ha analizzato i posti di lavoro con particolare riguardo:

- 1) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- 2) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- 3) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

È stata individuata la seguente procedura, cui si devono attenere i dipendenti:

- 1) mantenere la posizione dello schermo frontale rispetto all'operatore e non laterale;
- 2) lo schermo deve essere in posizione tale che gli occhi siano allo stesso livello della sommità dello schermo;
- 3) il piano dello schermo deve formare all'incirca un angolo retto con il raggio visivo incidente;
- 4) la distanza del monitor dagli occhi deve essere di circa 50-60 cm;
- 5) i documenti da consultare e lo schermo devono essere alla stessa distanza dagli occhi per evitare continui accomodamenti focali;
- 6) rilassare periodicamente gli occhi focalizzando oggetti posti a distanza;
- 7) evitare di inclinare troppo il collo: la testa dovrebbe essere leggermente inclinata in avanti, mai non più di 15 o 20 gradi;
- 8) i polsi devono venir mantenuti dritti e non si devono inclinare più di 15 gradi;
- 9) gli avambracci devono formare un angolo di 70-90 gradi rispetto le spalle;
- 10) tenere i piedi bene appoggiati al pavimento;
- 11) le gambe devono rimaner verticali e formare un angolo retto col pavimento, mentre le cosce devono essere orizzontali;
- 12) tenere le ginocchia lontano dalla sedia così da non comprimere l'area dietro di essi, perché si potrebbe ostacolare la circolazione sanguigna;
- 13) il busto deve essere eretto e la parte inferiore della schiena appoggiata allo schienale;
- 14) ogni tanto seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto;
- 15) ogni tanto rivolgere lo sguardo ad oggetti lontani oltre 6 metri;
- 16) alternare il più possibile periodi di lavoro al VDT con altre attività lavorative.

Il rischio VDT ed il rischio ergonomico per gli addetti impiegati negli uffici dell'azienda, qualora vengano seguite le corrette procedure sopra descritte, può essere ritenuto BASSO.

14.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Aspetti generali

Il fenomeno meglio conosciuto come “scossa” elettrica, viene propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente.

Condizione necessaria perché avvenga l’elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata e un punto di uscita. Il punto di entrata è di norma la zona di contatto con la parte in tensione. Il punto di uscita è la zona del corpo che entra in contatto con altri conduttori consentendo la circolazione della corrente all’interno dell’organismo seguendo un dato percorso. In altre parole, se accidentalmente le dita della mano toccano una parte in tensione ma l’organismo è isolato da terra (scarpe di gomma) e non vi è altro contatto con corpi estranei, non si verifica la condizione di passaggio della corrente e non si registra alcun incidente. Mentre se la medesima circostanza si verifica a piedi nudi si avrà elettrocuzione con circolazione della corrente nel percorso che va dalla mano verso il piede, in tal caso punto di uscita.

La gravità delle conseguenze dell’elettrocuzione dipende dall’intensità della corrente che attraversa l’organismo, dalla durata di tale evento, dagli organi coinvolti nel percorso e dalle condizioni del soggetto.

Il corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente offrendo, nel contempo, una certa resistenza a tale passaggio. Minore è la resistenza, maggiore risulta la quantità di corrente che lo attraversa. Detta resistenza non è quantificabile in quanto varia da soggetto a soggetto, anche in funzione delle differenti condizioni in cui il medesimo soggetto si può trovare al momento del contatto. Molteplici sono i fattori che concorrono a definirla e che in sostanza non consentono di creare un parametro di riferimento comune che risulti attendibile. Tra essi vi è il sesso, l’età, le condizioni in cui si trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da essa), la sudorazione, le condizioni ambientali, gli indumenti interposti, la resistenza interna che varia da persona a persona, le condizioni fisiche del momento, il tessuto e gli organi incontrati nel percorso della corrente dal punto di entrata al punto di uscita.

Gli effetti provocati dall’attraversamento del corpo da parte della corrente sono:

- tetanizzazione
- arresto della respirazione
- fibrillazione ventricolare
- ustioni

Misure protettive adottate dall’azienda

L’utilizzo di corrente elettrica in condizioni di sicurezza può avvenire per mezzo di sistemi di protezione attivi o passivi, tramite i quali si cerca, come obiettivi primari, di evitare il contatto diretto e, in caso contrario, di ridurre la durata di attraversamento del corpo umano.

Le misure di protezione adottate dall’azienda sono le seguenti:

- isolamento delle parti attive del circuito elettrico con materiale isolante che deve ricoprire completamente le parti in tensione ed avere caratteristiche idonee alle tensioni di esercizio e alle sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto;
- utilizzo di involucri che assicurino la protezione contro contatti diretti in ogni direzione e garantiscano la protezione contro le sollecitazioni esterne;

- barriere atte ad attivare il contatto di parti del corpo con le parti attive.

Misure preventive adottate dall'azienda

L'azienda ha adottato le seguenti misure preventive:

- viene regolarmente effettuata la verifica periodica (biennale) della messa a terra ai sensi del DPR 62/01;
- gli interruttori differenziali vengono verificati periodicamente e con la massima attenzione;
- gli impianti vengono revisionati e controllati solo da personale qualificato;
- non vengono eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi.

Attività di lavoro su impianti elettrici

Per le operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi è necessario applicare le disposizioni di cui alla norma CEI 11-27 e alla norma CEI EN 50110-1.

Tutto il personale coinvolto in un'attività lavorativa sugli impianti elettrici, ad essi connessa e in loro prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro.

Nessuna persona può intraprendere qualsiasi attività lavorativa che richieda conoscenze tecniche o esperienza atte a prevenire pericoli elettrici o infortuni senza possedere tali requisiti, o senza essere sottoposta alla supervisione o alla sorveglianza che il lavoro intrapreso richiede.

Il profilo professionale di PES (Persona Esperta in ambito elettrico) è attribuito direttamente al datore di lavoro.

Le manovre di esercizio intese a modificare lo stato elettrico di un impianto per mezzo di componenti o apparecchiature, collegamenti, scollegamenti per avviamento o arresto di apparecchi elettrici progettati per essere usati senza rischio, per quanto tecnicamente possibile (escluse le manovre di esercizio per lavori sugli impianti) possono essere eseguite da persone che abbiano avuto un adeguato addestramento e siano autorizzate dal Responsabile dell'Impianto.

Per eventuali interventi di manutenzione, inclusi i lavori di riparazione, sostituzione fusibili, sostituzione di lampade ed accessori è necessario attenersi a quanto previsto dal Capitolo 7 della norma CEI 11-27. Tali interventi devono essere eseguiti da PES oppure, nei casi in cui la norma lo prevede (comunque limitati alla bassa tensione) da personale comune (PEC) opportunamente istruito.

Valutazione del rischio

Alla luce delle misure adottate dall'azienda il rischio elettrico in azienda può essere definito MEDIO.

14.9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 si definisce “agente biologico” qualsiasi microrganismo (anche geneticamente modificato), coltura cellulare, endoparassita che potrebbe dar luogo ad infezioni, allergie, intossicazioni. Secondo tale definizione, agenti biologici possono essere considerati virus, batteri, funghi, protozoi o elminti parassiti. In un’eccezione più ampia di valutazione del rischio biologico, vanno considerati anche acari (per es. zecche ed acari della polvere), insetti (imenotteri, blatte, pulci, ecc.), mammiferi (per es. ratti), rettili, ecc. Diversi sono i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici all’interno dello stabilimento; il tipo stesso di attività svolta, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza di polvere, la scarsa igiene, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti aeraulici, la presenza ed il numero di occupanti, il microclima, ecc.

All’interno dello stabilimento sono da considerarsi fattori di pericolo per il rischio biologico:

- 1) le docce aziendali;
- 2) il possibile contatto con metalli arrugginiti.
- 3) morsicature di insetti e rettili durante il lavoro in campo e cantina

Alla luce dei fattori di rischio individuati, dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica a cui sono sottoposti i lavoratori si ritiene che il rischio biologico possa essere definito BASSO.

14.10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (D.M. 10/03/98)

Attività a rischio di incendio

All'interno dell'azienda sono previste le seguenti attività soggette alla prevenzione incendi:

- Capannone in via Bierti (cantina) RISCHIO BASSO.

Possibili fonti di innesco

Le potenziali fonti di innesco individuate sono le seguenti:

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore, che non siano installate ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- presenza di attrezzature elettriche, che non siano installate ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Procedure e misure generali di prevenzione e protezione individuate

L'azienda ha individuato le seguenti misure per la prevenzione e protezione dagli incendi.

1. A cura del titolare saranno mantenuti efficienti gli impianti elettrici, l'illuminazione di sicurezza, i presidi antincendio, i dispositivi di sicurezza e di controllo.
2. E' stato predisposto un piano di emergenza e verranno effettuate prove di evacuazione e di funzionamento degli impianti di spegnimento.
3. Il titolare dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza.
4. I lavoratori sono stati debitamente formati ed informati sia sulle misure preventive, sia sulle misure da attuare in caso di emergenza.
5. L'azienda ha posto in essere mezzi antincendio, le vie di uscita sono regolarmente segnalate e lasciate libere da ostacoli.
6. E' stato fatto divieto a chiunque di fumare e usare fiamme libere all'interno di tutto lo stabilimento.
7. Tutte le attrezzature elettriche sono installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
8. La lunghezza dei percorsi di esodo rispetta i disposti della vigente normativa.
9. La protezione delle vie di esodo viene effettuata anche verificando che queste risultino sgombre da ostacoli.

Procedure e misure specifiche di prevenzione e protezione individuate

Porte ed uscite di emergenza

Uscite di emergenza con maniglione antipanico come da allegate planimetrie

Estintori

All'interno del locale deposito saranno posizionati estintori portatili da 6 kg, di tipo approvato per fuochi di classe A B D ed E con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B"; gli stessi saranno ben distribuiti e segnalati.

Lampade di emergenza

All'interno del deposito, in prossimità degli ingressi e dei principali percorsi di transito, saranno installate lampade di emergenza a tenuta stagna del tipo ad accumulatori ricaricabili con autonomia di almeno un'ora.

Segnaletica di sicurezza

Le uscite di sicurezza saranno opportunamente segnalate ed illuminate da lampade di emergenza con schermi serigrafati a norma CEE del tipo RILUX 33.

Gli estintori ed interruttore generale del circuito elettrico saranno segnalati mediante installazione di segnali luminescenti a norma – DPR 524 del 8.6.1982 – CEE 92/58 del tipo CARTLUX.

All'esterno degli ingressi ai locali deposito e magazzino e al loro interno, in posizioni ben visibili, saranno installati cartelli di "Vietato fumare e usare fiamme libere".

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è realizzato in conformità alla normativa vigente e in particolare risponde alle norme CEI 64-8, CEI 64-2, CEI 31-33.

Sono stati previsti l'installazione di una protezione contro i contatti indiretti costituita da impianto di terra con valore di resistenza coordinato con la corrente di scatto del dispositivo di protezione ed un interruttore automatico termomagnetico contro sovraccarichi e cortocircuiti per la protezione della linea di alimentazione del distributore.

Controlli e manutenzione

Al fine di garantire:

- il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- l'estinzione degli incendi;
- la rilevazione e l'allarme in caso di incendio.

gli impianti e le attrezzature antincendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

INTERVENTI PREVISTI	MODALITA'
Sorveglianza sui presidi antincendio	Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, e non presentino danni materiali accettabili tramite esame visivo. La sorveglianza è effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico presidi	Insieme di operazioni effettuate con frequenza semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione periodica	Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore.
Manutenzione straordinaria	Intervento che non viene eseguito in loco o che richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzione di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Valutazione del rischio incendio

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il rischio di incendio all'interno dell'azienda, ai sensi del DM 10.03.1998, è da classificarsi come BASSO.

14.11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE

In base al titolo XI del D.Lgs. 81/08, la ditta è tenuta ad adottare misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (da ora in poi indicata con ATEX), e cioè di presenza di “miscele con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”.

I rischi specifici derivanti da ATEX devono essere valutati nei luoghi ove esiste il rischio di loro formazione o quelli ad essi collegati tramite aperture, tenendo conto:

- della probabilità e durata della presenza di ATEX;
- della probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- delle caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- dell’entità degli effetti prevedibili.

Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, le misure devono essere prese in modo da:

- strutturare i luoghi ed ambienti di lavoro in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- garantire un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati;
- assicurare l’applicazione di prescrizioni minime e, se necessario (art. 88), segnalare con l’apposita cartellonistica i punti di accesso alle aree in cui possono formarsi ATEX in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- coordinare, secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e d’intesa con i rispettivi datori di lavoro, l’attuazione di misure riguardanti la salute e la sicurezza anche dei lavoratori di altre imprese.

Alla luce dell’attività attualmente svolta all’interno degli stabilimenti

Il rischio atmosfere esplosive viene pertanto definito BASSO.

14.12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

- 1) radiazioni ultraviolette; radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1mm).

Inoltre le sorgenti di radiazione ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti. Le prime emettono radiazioni in fase tra loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono) mentre le seconde emettono radiazioni sfasate.

I laser sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti, mentre tutte le altre sono non coerenti. I laser sono dispositivi che emettono radiazioni ottiche di un'unica lunghezza d'onda, direzionali e di elevata intensità. La lunghezza d'onda è determinata principalmente dal materiale attivo impiegato e può trovarsi sia nell'infrarosso, sia nel visibile, sia nell'ultravioletto.

Le attrezzature che emettono R.O.A. devono essere corredate dalle informazioni sulle emissioni in conformità a specifiche norme tecniche. Per le apparecchiature che emettono radiazioni laser, i fabbricanti sono tenuti a fornire classificazione, targhetta tura e indicazione dei requisiti di sicurezza.

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

Il rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali all'interno dello stabilimento è in pratica assente.

In considerazione di quanto sopra il rischio può essere definito IRRILEVANTE.

14.13 LAVORO NOTTURNO E LAVORO IN SOLITARIO

È considerato lavoratore notturno chi effettua almeno tre ore giornaliere nel periodo notturno, da mezzanotte alle cinque del mattino, e per un periodo di 80 giorni lavorativi all'anno e/o che svolga nel periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale, secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. **In azienda non esistono mansioni correlabili a tale situazione.**

Per lavoro in solitario si intende invece quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza una sorveglianza, una interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

Sono soggetti ai rischi derivanti dal lavoro in solitario eventualmente gli OPERAI.

Rappresentano problemi critici per il lavoro in solitario la distanza da posti di pronto soccorso, l'accessibilità della zona, la possibilità e frequenza di accessi alla stessa, la copertura della telefonia cellulare (che è tuttavia di buon livello presso la sede della ditta).

All'esterno dello stabilimento sono vietati i seguenti lavori in solitario:

- lavori in quota (sopra i due metri);
- interventi su impianti elettrici sotto tensione;
- ogni lavoro che esponga il lavoratore a pericoli particolari.

Gli addetti chiamati a svolgere lavoro in solitario devono essere necessariamente muniti di cellulare per chiamate di emergenza e idoneo caricabatteria per il cellulare.

I dipendenti sono tenuti a comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro capacità di lavorare in isolamento.

Il rischio in questione può essere definito LIEVE.

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 55 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

14.14 MICROCLIMA

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l'ambiente. Da un punto di vista termo – igrometrico, convenzionalmente il microclima è identificato col termine “Benessere termoigrometrico”, ma più spesso come “benessere termico” o semplicemente “benessere” o “confort”.

Gli edifici in cui opera l'azienda sono di costruzione relativamente recente e si ritiene presentino condizioni appropriate a produrre un confort di tipo globale positivo. Si ritiene infatti che le condizioni termoigrometriche, sia generali sia locali, possano essere considerate soddisfacenti da una larga maggioranza di lavoratori presenti.

Gli addetti che lavorano all'esterno o in prossimità di portoni devono essere dotati di vestiario pesante durante il periodo invernale.

14.15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress viene definito come “una serie di reazioni emotive, cognitive, comportamentali e psicologiche, agli aspetti avversi e dannosi del contenuto del lavoro, dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente lavorativo. Si tratta di uno stato caratterizzato da elevati livelli di eccitabilità e disagio spesso accompagnati da sensazione di inadeguatezza”; la direttiva della Commissione europea riconosce due tipi di stress:

- lo stress positivo che stimola l’individuo e lo dispone alle esigenze del lavoro, che vengono viste come sfide;
- lo stress negativo (eccessivo e senza controllo sul lavoro) che può produrre effetti negativi sulla salute dell’individuo.

Le manifestazioni di disturbi e di disordini specifici associati allo stress che possono essere: ipertensione, malattie cardio e cerebrovascolari, muscolo scheletriche, disturbi gastrointestinali, maggiore suscettibilità allo sviluppo di malattie infettive e neoplastiche, ansia e depressione che possono portare al suicidio.

Accanto ai rischi sulla salute dei lavoratori vi sono anche i rischi trasversali, cioè quelli che possono avere una ricaduta sia sulla sicurezza (infortuni) che sulla salute (malattie).

Comportamenti dannosi conseguenti allo stress possono essere ad esempio il consumo di alcol e droghe, il tabagismo, l’assenteismo, lo scarso interesse nel lavoro con conseguenti effetti sul rendimento e sul prodotto.

Individuazione dei fattori di rischio

Gli studi evidenziano che lo stress a livello aziendale si può manifestare attraverso:

- assenteismo;
- frequente avvicendamento del personale;
- problemi disciplinari;
- violenza e molestie di natura psicologica;
- riduzione della produttività;
- errori e infortuni;
- aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche.

A livello individuale:

- reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia);
- reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale);
- reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco, comportamento distruttivo);
- reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione).

Principali cause di stress

Le principali cause di stress possono essere: pressione esercitata dal tempo, le consegne entro tempi limite, carenza di personale, elevate richieste di qualità, mancata sostituzione dei dipendenti in congedo malattia, mancanza di fiducia, assenza di possibilità di intervento nei metodi produttivi, assenza di prospettive di avanzamento professionale e una generale incertezza verso il futuro, il mobbing e le molestie.

Qui sotto viene riportata una tabella riepilogativa delle principali cause di stress lavorativo:

Contesto lavorativo

Categoria	Condizioni di rischio
Cultura organizzativa e funzioni	Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno nella risoluzione di problemi e sviluppo personale, carenza di definizione degli obiettivi organizzativi
Ruolo nell'organizzazione	Ambiguità di ruolo, conflitti di ruolo, responsabilità per le persone
Sviluppo di carriera	Blocco della carriera e incertezza, mancanza o eccesso di promozioni, scarsa retribuzione, insicurezza del lavoro, basso valore sociale del lavoro
Ampiezza delle decisioni/controllo	Bassa partecipazione al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro (il controllo, in particolare nella forma partecipativa, è anche il risultato di un contesto e di un'organizzazione in senso lato).
Relazioni interpersonali sul lavoro	Isolamento sociale o fisico, scarse relazioni con i superiori, conflitti interpersonali, carenza di sostegno sociale
Interfaccia famiglia – lavoro	Richieste conflittuali da parte del lavoro e della famiglia, scarso sostegno in famiglia, problemi dovuti alle doppie carriere

Contenuti lavorativi

Categoria	Condizioni di rischio
Ambiente di lavoro e attrezzature	Problemi riguardanti affidabilità, disponibilità, appropriatezza, manutenzione o riparazione di attrezzature ed impianti
Compito	Carenza di varietà o ciclo di lavoro brevi, lavori frammentali o privi di senso, incertezza elevata
Carico/ritmi di lavoro	Sovraccarico e sottocarico di lavoro, carenza di controllo sui tempi, alti livelli di pressione temporale
Programmazione del lavoro	Lavoro a turni, programmazione rigida del lavoro, orari imprevedibili, orari lunghi o che alterano i ritmi sociali

Valutazione del rischio

La ditta ha provveduto a valutare il rischio stress lavoro correlato nel gennaio 2017.

La valutazione è eseguita sulla base degli ultimi tre anni di lavoro per la mansione OPERAIO:

Eventi sentinella	Assente	Diminuito	Inalterato	aumentato	Note
Per tutte le voci va preso in esame l'ultimo triennio escluso l'anno in corso					
Infortunati	X				
Assenze per malattia			X		
Turnover			X		
Procedimenti e sanzioni	X				
Segnalazioni del medico competente	X				
Lamentele formalizzate dei lavoratori	X				

Fattori di contenuto e contesto del lavoro	SI	NO	Note
E' presente un lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio	X		Utilizzo attrezzature in cantina
E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività		X	
Viene programmato e concordato con il lavoratore il lavoro straordinario	X		
Il lavoratore conosce il regolamento aziendale (orario di lavoro, pause, ferie, permessi, ecc)	X		Vedi regolamento aziendale
Il lavoratore svolge lavoro notturno (significa lavorare per almeno 7 ore consecutive in una fascia oraria che comprenda l'orario dalle 24.00 alle 05.00)		X	
Il lavoratore conosce il proprio ruolo aziendale, le proprie mansioni, le modalità di svolgimento delle stesse, la gerarchia aziendale	X		Vedi mansionario aziendale
Il lavoratore ha formalmente manifestato al datore di lavoro nell'ultimo triennio, escluso l'anno in corso, lamentele e disagi circa il proprio ruolo e la capacità di svolgere i compiti assegnati		X	

La valutazione evidenzia una situazione di **RISCHIO BASSO**.

Verrà effettuata nuovamente la valutazione tra due anni dalla data del presente documento

14.16 VALUTAZIONE DEI RISCHI MACCHINE ED ATTREZZATURE

L'art. 69 del D.Lgs. 81/2008 definisce "attrezzatura di lavoro" qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Le macchine messe in servizio in data anteriore al 24 luglio 1996 (data di recepimento del Decreto DPR 459/96 della Direttiva Macchine CEE) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008. Le macchine messe in servizio successivamente devono riportare il marchio CE e rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le modalità di tale normativa.

La ditta è impegnata a verificare (e ove necessario ad adeguare) ai fini della sicurezza, i seguenti requisiti delle macchine e attrezzature:

- 1) protezione degli organi di trasmissione;
- 2) protezione degli organi lavorativi;
- 3) protezione di tutti gli elementi che possono costituire un pericolo (per movimenti, temperatura, velocità, ecc.);
- 4) ripari mobili dotati di dispositivo di interblocco che eviti che gli elementi pericolosi delle macchine possano funzionare quando il riparo è aperto;
- 5) ripari fissi mantenuti in posizione mediante viti o bulloni che ne rendano impossibile la rimozione senza l'utilizzo di utensili;
- 6) dispositivi di comando ben riconoscibili e facilmente raggiungibili dell'utilizzatore;
- 7) dispositivi di arresto di emergenza azionabili rapidamente da ciascuna postazione di lavoro;
- 8) dispositivi di avviamento protetti in modo tale da evitare avviamenti accidentali nel caso di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori, messa in moto della macchina subordinata al disinserimento dei dispositivi di blocco da parte di ciascun lavoratore;
- 9) esistenza di un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo della macchina quando viene rialimentata dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica;
- 10) blocco nella posizione di freno della macchina se è richiesto che il lavoratore si introduca tra gli organi lavorativi per caricamento, registrazione, pulizia, manutenzione, ecc.;
- 11) funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza migliorata (velocità ridotta, intermittenza, ecc.) quando per esigenze di messa a punto, manutenzione, ecc., le protezioni vengono disattivate;
- 12) quadri per alimentazione delle macchine con portello di accesso alle apparecchiature in tensione dotato di serratura a chiave o di interblocco che obblighi l'operatore a togliere tensione al quadro prima di aprirlo;
- 13) inoltre dovrà essere predisposto un registro dei controlli delle attrezzature.

Relativamente ai macchinari la ditta ha attivato idonee procedure e controlli in merito a:

- corretta installazione ed utilizzazione in conformità all'uso;
- appropriata manutenzione.

Particolare attenzione è stata rivolta a quelle attrezzature soggette a fattori che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. Tali attrezzature sono sottoposte:

- ad interventi di controllo periodici stabiliti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero delle norme di buona tecnica e/o dai codici manutentivi interni di buona prassi;

- ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro.

I controlli sono svolti di norma da personale interno competente. Inoltre alcuni tipi di attrezzature, vengono sottoposti a controlli e/o verifiche periodiche esterne (es. muletti).

Qualora una singola macchina operatrice presentasse situazioni incoerenti si provvederà a:

- elaborare una relazione tecnica riportante le criticità rilevate con l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie all'eliminazione delle criticità riscontrate;
- definire i livelli di sicurezza da adottare in relazione al sistema di comando e controllo legati alla sicurezza;
- individuare delle soluzioni funzionali qualitative con definizione degli eventuali interventi da effettuare.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nel luogo di lavoro;
- i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con attrezzature già in uso;
- che le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la loro efficienza ed efficacia;
- che le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite;
- riservare a personale all'uopo incaricato, dotato di specifica e adeguata formazione, l'uso di attrezzature di lavoro che richiedono particolari conoscenze e responsabilità e affidarne le attività di riparazione, trasformazione o manutenzione a personale qualificato in maniera specifica.

Sono stati individuati i seguenti rischi:

Rischi di natura meccanica:

- schiacciamento;
- taglio;
- impigliamento e/o di trascinamento;
- urto;
- attrito o di abrasione;
- proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati);
- perdita di stabilità (della macchina o di parti);
- scivolamento, inciampo e caduta in relazione alla macchina.

Rischi di natura elettrica:

- per contatti con elementi in tensione.

Rischi di natura termica:

- bruciate per contatto con elementi caldi, fiamme, ecc.

Rischi da rumore:

- perdita dell'acutezza uditiva;
- ronzio auricolare;
- stanchezza, tensione;
- problemi alla normale comunicazione verbale.

Rischi da vibrazioni trasmesse al corpo dell'operatore, in grado di determinare:

- disturbi vascolari;
- disturbi osteo-articolari.

Sistemi di protezione

Le protezioni sono sistemi di varia natura atti a impedire o a limitare danni all'operatore provocati dall'esposizione ai rischi sopra identificati.

Le protezioni possono essere fisse, mobili e/o regolabili, sempre specifiche di ciascuna macchina, e debbono essere mantenute in piena efficienza, mai eliminate o modificate in alcun modo, neppure per eseguire lavori speciali o particolari; di fatto, costituiscono elemento imprescindibile per l'impiego in sicurezza delle attrezzature.

Dispositivi di comando

I dispositivi di comando delle macchine consentono l'azionamento e l'arresto di emergenza delle macchine, e costituiscono elemento imprescindibile di sicurezza.

È vietato, oltre che poco prudente, utilizzare in modo non corretto i dispositivi di comando, ad esempio, manomettendo gli interblocchi, bloccando un pulsante dei dispositivi a due mani, bloccando i comandi ad azione mantenuta, ecc.

Questi interventi pongono in serio pericolo l'operatore e gli altri addetti alle lavorazioni.

Le macchine, che espongano o meno regolare marcatura CE, possono essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente addestrato. L'utilizzatore deve seguire scrupolosamente le avvertenze contenute nel manuale di uso e manutenzione. Il personale neoassunto, nell'uso, deve essere affiancato sempre da colleghi di consolidata esperienza.

Se evidenzia che è necessario effettuare la valutazione del rischio macchine secondo l'allegato V del D.Lgs. 81/2008 se non marcate CE.



PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 62 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

14.17 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Si è elaborata apposita procedura, ai sensi del DPR 177/2011 (area spumantizzazioni).

14.18 VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTIVITA' FUORI SEDE

L'azienda dispone di un magazzino adibito a stoccaggio prodotti finito e materiali di imballo.

Guida e trasporto

Questa fase eventuale, si caratterizza per il fatto che l'autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale, vale a dire l'incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti.

Ciò premesso è indiscutibile che il rischio di infortunio è talmente grave che il datore di lavoro è tenuto a valutare nel dettaglio le caratteristiche e a predisporre quanto possibile per ridurre la probabilità di accadimento o, in caso di incidente.

I rischi prevalenti legati alla guida e trasporto sono legati a:

- incidente stradale;
- investimento dell'autista con i materiali caricati, o a seguito di incidente, di frenata brusca, di spostamento improvviso del carico;
- perdita del carico con possibilità di interessamento di terzi;
- alterazioni muscolo scheletriche per posture incongrue;
- stress.

Il rischio di incidente è molto conosciuto non solo nel mondo del lavoro ma nella popolazione in generale. Quando è coinvolto un mezzo pesante, molto spesso il danno che ne consegue è elevato per la facilità di coinvolgimento di altri utenti della strada.

Fra i comportamenti individuati è in causa principalmente l'alta velocità, la guida sotto l'effetto dell'alcol, la stanchezza (e quindi in turni troppo lunghi e il non rispetto delle pause prescritte), la distrazione, la guida notturna e quindi il colpo di sonno. Da non trascurare la possibilità dello spostamento contro la cabina di guida dei carichi pesanti trasportati, o addirittura la perdita del carico: si tratta di due rischi a bassa probabilità ma ad altissima gravità.

Per la riduzione del rischio da incidente stradale, è previsto un percorso preventivo che considera:

- 1) predisposizione di procedure interne su aspetti giudicati particolarmente importanti per la sicurezza (divieto di assumere alcool durante l'orario di lavoro, richiamo all'obbligo di rispettare il codice della strada in ogni circostanza con addebito delle contravvenzioni in caso di violazioni a norme direttamente collegate con il rischio di incidente, regolamentazione dell'uso del cellulare, ecc.);
- 2) effettuazione su tutti i mezzi di regolare manutenzione;
- 3) adesione ad iniziative di qualità (alimentazione, stress e lavoro notturno, alcool e guida, farmaci e guida, codice della strada, antincendio, elementi di pronto soccorso, prove di guida sicura direttamente su camion in strada e in pista...);
- 4) per quanto riguarda il rischio legato allo spostamento del carico contro la cabina, la soluzione va ricercata nella protezione della cabina di guida, nelle corrette modalità di caricamento e di ancoraggio, nel rispetto dei principi della fisica che regolano la stabilità del carico.

Operazioni di carico/scarico e movimentazione con mezzi meccanici

A norma del D.Lgs. 81/08 l'uso di attrezzature di lavoro va effettuato da personale opportunamente formato ed addestrato allo scopo. Ne consegue perciò che l'autotrasportatore, qualora non abilitato, non può di regola effettuare tali operazioni. L'eventualità di un suo incarico per effettuare operazioni di carico o scarico con mezzi meccanici può sussistere solo se, previi accordi fra la ditta di autotrasporti e le ditte nelle quali si effettua il carico e/o lo scarico, abbia ricevuto idonea formazione ed addestramento. Deve inoltre essere opportunamente informato sui rischi che comporta l'ambiente di lavoro della ditta nella quale si trova ad operare.

Movimentazione manuale dei carichi

I rischi sono a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (contratture, stiramenti, strappi muscolari, sindromi da schiacciamento vertebrale, specie in lavoratori anziani o predisposti) dovuti alla movimentazione manuale di pesi eccessivi, o a movimenti incongrui.

Tale rischio è regolamentato dal D.Lgs. 81/08. In sintesi si prevede che il datore di lavoro per quanto possibile fornisca ai lavoratori appropriate attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale.

Salita e discesa dai mezzi

Comportamenti scorretti, specialmente nel discendere dalla cabina di guida, possono provocare danni principalmente agli arti inferiori (distorsioni, fratture) e al rachide (schiacciamenti vertebrali).

La corretta procedura di sicurezza per scendere dalla cabina di guida prevede l'utilizzo delle apposite maniglie e poggipiedi, scendendo sempre con il viso rivolto verso la cabina. Sono da evitare assolutamente le discese a terra con un balzo o con la faccia rivolta verso l'esterno.

Tali manovre scorrette, effettuate dopo lungo periodo di immobilità a bordo, comportano grave rischio per le articolazioni degli arti inferiori.

Nella salita/discesa del cassone per eventuali operazioni di controllo e/o ancoraggio del carico vanno utilizzate apposite scale.

Infortuni con traumi anche gravi si verificano per cadute accidentali dai piani di carico. Per quanto possibile le operazioni sui pianali devono essere compiute con le sponde sollevate. Il rischio più grave si ha durante le operazioni sulle autocisterne per l'apertura e chiusura dei boccaporti e l'inserimento delle condotte di carico.

Manutenzione dei mezzi

La manutenzione del mezzo è fondamentale per garantire tranquillità e sicurezza durante la guida. Ogni casa automobilistica fornisce lo schema delle manutenzioni periodiche da eseguire in officina, diverse a seconda delle caratteristiche del mezzo.

Vi sono altresì delle azioni di controlli più frequente del mezzo, talvolta a cadenza giornaliera, che sono a carico dell'autista.

I rischi sono analoghi a quelli delle officine di manutenzione e riguardano la possibilità di contatto con oli, l'inalazione di fumi di scarico, infortuni durante l'utilizzo di utensili meccanici.

14.19 VALUTAZIONI DEL RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

La ditta non ha in dotazioni possibili fonti di radiazioni ionizzate; il rischio è quindi pressochè assente.



PARTE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 28 del D.lgs 81/08

Rev. 02 del
02.09.2020

Pagina 65 di 79

15. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA E MANSIONE

Mansioni esposte:	OPERAIO
Area:	CANTINA

Valutazione dei rischi e misure attuate			Programma di miglioramento	
Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione e data di attuazione
Rischio elettrico	Conformità impianto	<p>Adeguata formazione degli addetti (attenzione nell'uso di cavi e spine, attenzione all'acqua, ecc.);</p> <p>Verifica costante stato di fili, cavi, prese, ecc.;</p> <p>Impianti a norma CEI 64-8 (regolarmente mantenuti);</p> <p>Protezioni mediante isolamento, involucri, ecc.;</p> <p>Utilizzo sistemi a bassissima tensione;</p> <p>Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o equivalente;</p> <p>Protezione mediante interruttori differenziali;</p> <p>Corretta manutenzione delle attrezzature;</p> <p>Divieto di manomettere le attrezzature o di eseguire lavori su parti elettriche da parte del personale;</p> <p>Verifica periodica "messa a terra" impianto elettrico (due anni).</p> <p>RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"</p>		
		<p>Adeguata formazione degli addetti (su rischi, procedure, mezzi di protezione);</p> <p>Rispetto idonee procedure igieniche;</p>		

Rischio biologico		<p>Rispetto idonee misure organizzative; Procedura di controllo per la prevenzione della presenza di animali infestanti; Uso di indumenti dedicati ed idonei spogliatoi; Adeguate procedure di pulizia specie nelle aree a rischio (docce, ecc.) per rischio legionella; Uso DPI; Rispetto piano vaccinazioni (schema vaccinale); Sorveglianza medica.</p> <p>RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"</p>		
Rischio chimico	schede di sicurezza prodotti pericolosi;	<p>Uso di idonei DPI; Rispetto dei tempi di rientro e sicurezza Adeguate formazione degli addetti; Fornitura adeguati DPI; Mantenimento aereazione adeguata nei locali chiusi; Corretto stoccaggio scorte e segregazione sostanze pericolose; Sorveglianza medica.</p> <p>RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"</p>	Eseguire valutazione specifica con metodo MOVARISCH	datore di lavoro
Rischio ambiente di lavoro e microclima		<p>Adeguate formazione addetti; Segnaletica adeguata; Luci di emergenza adeguate; Adeguati presidi anti incendio e primo soccorso come da normativa; Adeguate manutenzione e pulizia degli ambienti; Mantenimento vie di circolazione sgombre; Realizzazione idoneo layout;</p> <p>RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"</p>		
Posture incongrue, affaticamento visivo mentale		<p>Formazione addetti; Manutenzione; Spazi adeguati ed adeguato layout ambiente di lavoro;</p> <p>RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"</p>		

Microclima		Formazione addetti; Adeguate misure organizzative; Adeguate misure organizzative (riduzione tempi di lavoro, ecc.); Sorveglianza medica; RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"		
Movimentaz. manuale dei carichi		Adeguate misure organizzative; Utilizzo attrezzature meccaniche; Adeguate misure organizzative (riduzione tempi di lavoro, ecc.); Sorveglianza medica. RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"	Eseguire valutazione specifica con metodo NIOSH Entro 20/03/2022	datore di lavoro
Movimenti ripetuti		Adeguate misure organizzative; Misura organizzativa del lavoro; Utilizzo attrezzature meccaniche; Adeguate misure organizzative (riduzione tempi di lavoro, ecc.); Sorveglianza medica. RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"		
Rischio attrezzature di lavoro	Manuale d'uso attrezzature	Adeguate misure organizzative degli addetti; Segregazione parti posteriori macchine tramite protezione fissa; Mantenimento di schermi, carter e protezioni a norma di legge con divieto di rimozione; Idonea segnaletica; Idonea illuminazione ed aereazione dell'area; Mantenimento di adeguato ordine; Uso esclusivo di attrezzature e macchine a norma (CE) provviste di idonei meccanismi di sicurezza; Manutenzione e pulizia adeguate delle attrezzature e superfici; corretto stoccaggio materiali; Obbligo uso DPI (occhiali, guanti, ecc.) secondo le modalità previste; Idoneo abbigliamento. RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"		
Incendio		Formazione addetti; Estintori e mezzi di estinzione con regolare manutenzione; Piano di emergenza; Rispetto norme generali antincendio;		

		RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"		
Rumore	Manuale attrezzature	Adeguata formazione degli addetti; Uso attrezzature a norma; Adozione adeguati metodi di lavoro e tecniche di contenimento; Regolare manutenzione delle attrezzature; Sorveglianza medica RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"	Effettuare misurazione strumentale entro 31/12/2022	datore di lavoro
Vibrazioni	Manuale attrezzature	Adeguata formazione degli addetti; Uso attrezzature a norma; Regolare manutenzione delle attrezzature; Uso appositi sedili di guida nell'ambito di utilizzo di attrezzature a norma; Sorveglianza medica. RISCHIO RESIDUO (MxP) = "MEDIO"	Effettuare misurazione strumentale entro 31/12/2022	datore di lavoro
stress lavoro correlato		Formazione addetti; mantenere situazione attuale RISCHIO RESIDUO (MxP) = "BASSO"	ripetere valutazione entro 31/12/2022	datore di lavoro

16 GESTIONE DELLA SICUREZZA

Gestione della documentazione

La documentazione sulla sicurezza aziendale è così composta:



La documentazione viene redatta a cura di RSPP e controllata e validata dal datore di lavoro, che provvede anche alla sua custodia.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Si intende per *dispositivo di protezione individuale* (DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/1992 e sue successive modificazioni e devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

L'addestramento è indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

I lavoratori:

- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

La ditta ha provveduto a individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano idonei ai rischi per i lavoratori, tenendo conto dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro e delle prestazioni dei DPI.

La gestione dei DPI è dettagliata nella procedura DS03.

Formazione e informazione del personale

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- 1) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- 2) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione generale e specifica dei lavoratori deve essere attuata in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. La ditta ha elaborato e provvede ad aggiornare periodicamente un Piano di formazione e informazione dei propri lavoratori.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- o della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- o del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

Inoltre il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

1. sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della ditta in generale e, più in particolare, sui rischi specifici connessi alle attività svolte;
2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
3. sui nominativi dei lavoratori incaricati alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza e sui nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso;
4. sui nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
5. sui rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
6. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
7. sulle misure e le attività di prevenzione adottate.

L'attività di formazione è dettagliata nella procedura DS01

Misure di prevenzione e protezione e misure da adottare

Le valutazioni sui rischi cui i lavoratori sono esposti sono state effettuate per l'attività normale, considerando le tipologie di pericolo presenti nell'attività stessa; sono pertanto stati individuati e valutati i rischi associati alle singole mansioni aziendali e le misure da intraprendere per ridurre l'entità e/o la frequenza del rischio stesso ed il ruolo aziendale tenuto dal responsabile delle misure da realizzare.

Le misure di prevenzione e protezione sono gestite sotto la responsabilità del Datore di Lavoro e sono dettagliate nelle apposite schede di valutazione come descritto al Paragrafo 5.

Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

I requisiti formativi e, dove previsto il relativo aggiornamento, per le mansioni che espongono a rischi specifici (art. 28 comma 2 lettera f) sono riassunti nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITÀ/MANSIONI	FORMAZIONE	AGGIORNAMENTO
Addetto al primo soccorso	Corso specifico di formazione di 16 ore secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2003 n°388 e dai successivi decreti	Aggiornamento periodico specifico di formazione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2003 n°388 e dai

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 72 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

	ministeriali di adeguamento acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.	successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Addetto all'antincendio	Corso specifico di formazione di 4 ore rischio basso con prova pratica.	Aggiornamento secondo circolari VVFF
Addetto uso attrezzature (trattore, carrello elevatore, ecc.)	Corso di formazione secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del febbraio 2012 sull'uso attrezzature di lavoro.	Corso di aggiornamento periodico secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del febbraio 2012 sull'uso attrezzature di lavoro.

Gestione emergenze e primo soccorso

Il Decreto del 15 luglio 2003 n°388 stabilisce che le aziende e le unità produttive siano classificate in base alla tipologia dell'attività svolta, al numero di lavoratori occupati e all'indice infortunistico di inabilità permanente

Sulla base di tali parametri l'azienda risulta rientrare nel GRUPPO A.

E' stata elaborata un'apposita Procedura per la gestione delle emergenze.

Lavoratori particolari

Ai sensi del d.lgs. n.151 del 26/03/2001, l'azienda ha provveduto a valutare i rischi per la salute e la sicurezza per eventuali lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, emanando il presente regolamento interno finalizzato al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, prevedendo che:

- lo stato di gravidanza deve essere tempestivamente comunicato dalla lavoratrice onde permettere all'azienda di adottare le specifiche misure di prevenzione e protezione;
- sono stati individuati, nelle mansioni svolte dal personale femminile presente (vedi tabella sotto), condizioni di lavoro rientranti negli allegati del d.lgs. n.151 del 26/03/2001, pertanto la lavoratrice potrà essere temporaneamente assegnata ad un'altra mansione compatibile con il suo stato; qualora tale spostamento non fosse realizzabile si prevede l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza prima di quanto contrattualmente previsto (2 mesi prima della data presunta del parto).

Mansione	Rischi	Interdizione
OPERAIA	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante ed a posture incongrue; ○ Rischio chimico e biologico; ○ Microclima; ○ Lavori che obbligano allo spostamento di pesi; ○ Lavori che espongono a contatto con sostanze pericolose; 	periodo di interdizione: gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto

- l'interdizione dal lavoro, prima di quanto contrattualmente previsto, potrà avvenire nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- è previsto l'allontanamento temporaneo del personale femminile dai componenti la squadra di emergenza e di pronto soccorso.

Le lavoratrici gestanti hanno in ogni caso diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ecc. nel caso in cui detti esami debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro; a tal

fine le lavoratrici presenteranno al servizio amministrativo un'apposita richiesta di permesso e la conseguente documentazione che attesta la data e l'orario di effettuazione degli esami (Art. 14 del d.lgs. n.151 del 26/03/2001).

Lavoratori tirocinanti minorenni, stranieri

L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta.

L'azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi ai sensi della L. 196/97, D.M. 142/98, L. 30/03, D.Lgs. 276/03, L. 53/03, D.Lgs. 77/05.

Lo studente – stagista assume, di norma, i profili di rischio dei lavoratori dello stesso ambito aziendale. Occorre però tenere in considerazione alcuni elementi legati all'età che modificano la valutazione specifica del rischio. In particolare occorre considerare i seguenti elementi:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazioni del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Inoltre, in analogia di quanto previsto dall'art. 6 commi 1, 2, 3 e 5 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", il datore di lavoro deve tenere in considerazione il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nel documento MOD. 0221.

Tuttavia, qualora le lavorazioni, i processi e i lavori sopraindicati debbano essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, il datore di lavoro si impegna a:

- adibire lo studente-stagista a tali mansioni soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;
- porre lo studente-stagista sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e garantire il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione;
- fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, (fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione di rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte).

Nei casi in cui la valutazione specifica in oggetto sia ritenuta necessaria, i relativi risultati verranno riportati come parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi.

lavoratore	misura
	Valutazione del rischio con riguardo alle condizioni specifiche
MINORENNE	Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge n. 977/67 così come modificata dal D.Lgs n.

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 74 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

	345/1999 e dal D.lgs. 18/08/2000 n° 262.
	Formazione idonea
	Obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 7, comma 2, legge n°. 977/1967).
STRANIERO	Valutazione del rischio con riguardo alle condizioni specifiche
	Formazione idonea
	Misure organizzative (istruzioni in lingua, ecc.)

Al momento della valutazione non sono presenti lavoratori stranieri, minori, portatori di handicap.

Gestione emergenze e primo soccorso

Il Decreto del 15 luglio 2003 n°388 stabilisce che le aziende e le unità produttive siano classificate in base alla tipologia dell'attività svolta, al numero di lavoratori occupati e all'indice infortunistico di inabilità permanente

Sulla base di tali parametri l'azienda risulta rientrare nel GRUPPO B-C.

E' stata elaborata un'apposita Procedura per la gestione delle emergenze.

Sorveglianza medica

Il medico competente svolge le attività previste dagli articoli 38-42 del D.Lgs 81/2008 e le altre attività di pertinenza; le mansioni esaminate comportano la necessità di sorveglianza medica come specificato nelle singole schede di valutazione dei rischi.

Rischi con pratiche e misurazioni sé stanti

Pratica/ attrezzatura	Misure di miglioramento
Sostanze e/o preparati chimici	<ul style="list-style-type: none"> stesura e consultazione della valutazione del rischio chimico controllo ogni due anni che non ci siano variazioni delle sostanze utilizzate e nel caso di variazione rifacimento dello stesso eventualmente anche prima della scadenza; addestramento dei lavoratori; verifica della concentrazione delle polveri, gas e vapori Verifica della portata dell'impianto di aspirazione ed eventualmente se di scarsa efficacia potenziare l'impianto per abbassare ulteriormente il livello al di sotto del limite che già viene rispettato dall'azienda; Verifica periodica se il deposito delle sostanze chimiche nel magazzino è adeguato per evitare che sostanze incompatibili tra di loro siano collocate nelle immediate vicinanze;
Impianto elettrico	<ul style="list-style-type: none"> Controllo messa a terra ogni 5 anni; verifica dello stato di usura dell'impianto elettrico;
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> Verifica periodica del processo produttivo cercando di apportare dei miglioramenti per la eliminazione o riduzione della quantità di rifiuti prodotti; analisi periodica del rifiuto per capire esattamente le sue caratteristiche e le classi di pericolosità; informare formare ed addestrare il lavoratore per evitare che il rifiuto non rimanga a lungo all'interno del reparto di produzione;

Incendio	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo estintori periodico ogni 6 mesi con revisione con sostituzione della carica per gli estintori ad acqua o a schiuma 18 mesi, a CO² ogni 60 mesi e a polvere 36 mesi. • Collaudo dell'estintore ogni 6 anni in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 9994.
----------	---

Sorveglianza medica

Il medico competente svolge le attività previste dagli articoli 38-42 del D.Lgs 81/2008 e le altre attività di pertinenza; le mansioni esaminate comportano la necessità di sorveglianza medica come specificato nelle singole schede di valutazione dei rischi.

Mansione	Rischio	Periodicità di legge
OPERAIO	Chimico MMC e posture incongrue Rumore/Vibrazioni	Annuale

Verifica applicazione misure di prevenzione e protezione

Conformemente a quanto previsto dall'art.28 del D.Lgs. 81/2008, l'applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione, viene verificata mediante opportuni audit periodici effettuati dal Datore di lavoro in collaborazione con RSPP.

In caso di problematiche o di non osservanza di quanto prescritto (nel presente DVR, nel Registro Antincendio, ecc.) sarà compilata una scheda NC.

Gestione appalti

Nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro della ditta committente:

- 1) verifichi, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A. l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- 2) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

I datori di lavoro devono inoltre:

- 1) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 2) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;
- 3) il coordinamento delle imprese è affidato al datore di lavoro con l'esclusione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera.

Il presente documento potrà essere lo strumento per la condivisione delle informazioni di sicurezza con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi e permettere loro di prendere visione dei rischi presenti all'interno dell'insediamento.

La ditta appaltatrice dovrà essere in grado di dimostrare:

- 1) di avere un'adeguata organizzazione sotto il profilo della prevenzione e protezione dai rischi;
- 2) di avere mezzi e attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori;
- 3) di avere personale qualificato e sufficiente per l'effettuazione dei lavori;
- 4) di aver messo a disposizione dei propri lavoratori idonei DPI nonché mezzi e attrezzature antinfortunistiche.

Il personale della ditta appaltatrice e le eventuali persone terze, se non diversamente specificato nel contratto di appalto, hanno l'obbligo di registrarsi preventivamente presso la portineria aziendale, fornendo le proprie generalità, indicando l'orario di ingresso / uscita ed il nome del referente per la ditta committente.

La gestione appalti avviene in conformità alla procedura DS08.

Gestione Nc e Piano di miglioramento


La risoluzione della stessa NC e la necessità di eventuali misure migliorative sarà presa dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (ed annotata sullo stesso modulo).

L'azienda ha anche definito e pianificato l'attuazione delle misure e dei monitoraggi necessari per assicurare l'andamento adeguato del sistema e per ottenere i miglioramenti necessari a:

- a) dimostrare l'osservanza alle norme di legge;
- b) migliorare in modo continuo l'efficacia del presente sistema di gestione della sicurezza.

A tale fine sarà annualmente effettuata l'analisi dei dati, tra cui:

- l'analisi (del registro) degli infortuni;
- l'analisi delle NC;
- l'analisi di eventuali verbali e prescrizioni degli enti di vigilanza;
- l'analisi delle eventuali richieste e delle osservazioni (scritte) dei dipendenti.



Tale analisi sarà effettuata ispirandosi allo schema sopra riportato (ciclo di Deming) in occasione della riunione annuale aggiornando il relativo verbale.

PARTE GENERALE	Rev. 02 del 02.09.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 77 di 79
Articolo 28 del D.lgs 81/08	

17 PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE

La normativa di riferimento per il presente DVR è contenuta principalmente in:

- **D.lgs 81/08** (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal d.lgs 106/09) **e normative collegate;**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n. 151** (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
- **Decreto 22 gennaio 2008, n. 37:** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **Decreto Ministeriale 10 marzo 1998** (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

18 ALLEGATI

Procedura DS26	– Piano Emergenza Interno
Procedura DS25	– Gestione Appalti
Procedura DS28	– Gestione Formazione Interna
Procedura DS27	– Gestione DPI
Procedura DS29	– Gestione Sorveglianza Medica
Procedura DS29	– Gestione Incidenti
Procedura DS24	– Gestione Attrezzature e Manutenzioni
Allegato DS01	– Valutazione Rischio Chimico
Allegato DS02	– Valutazione del Rischio Incendio
Allegato DS03	- Movimentazione Manuale Carichi
Allegato DS04	- Valutazione del Rischio Biologico
Allegato DS05	– Procedura produzione
Allegato DS06	– Procedura imbottigliatrice
Allegato DS04	– Procedura lavoro in luoghi confinati